

REGOLA
DEL
TERZ' ORDINE REGOLARE
E
COSTITUZIONI
DELLE PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE



A CURA
DELLA DIREZIONE DELL'ISTITUTO
Napoli – Largo S. Giuseppe dei Nudi, 77

Costituzione Apostolica

PIO VESCOVO SERVO DEI SERVI DI DIO
A PERPETUA MEMORIA

Tale era la condizione delle cose, specialmente in Italia, verso la fine del secolo duodecimo, ed alquanto più tardi, che, pur restando universalmente salda nella fede la società cristiana, moltissimi uomini, invasi dalla cupidigia delle cose caduche e trasportati dalla superbia della vita, si abbandonarono ad ogni perversità di costumi, e, venendo già ad affievolirsi la carità di Cristo, rinfocolavano gli odi per ogni dove sospingevano rovinosamente le città a guerre intestine. Niente dunque poteva allora maggiormente desiderarsi che il sorgere, per divina disposizione di un uomo singolare, il quale, innalzandosi al di sopra degli altri per il pregio di tutte le virtù, apportasse a questi mali gli opportuni rimedi e richiamasse i popoli a sentimenti cristiani.

Orbene, nessuno ignora che il compito di correggere la società di quei tempi fu principalmente affidato, per volere di Dio a Francesco d'Assisi, il quale, opponendo alla sfrenatezza dei vizi l'amore dell'umiltà cristiana e della povertà, si adoprò di affratellare tutti colla vicendevole carità.

Pertanto, affluendo da ogni parte ad un uomo sì grande moltissimi discepoli, la Famiglia Francescana venne a crescere immensamente, sia per i membri dei tre Ordini, che fondò lo stesso Francesco, sia, in seguito, per quei Terziari, i quali, per desiderio di maggiore perfezione, facendo vita comune, furono chiamati *Frați del Terz'Ordine Regolare*.

A buon diritto quindi anche questi hanno celebrato con gioia dell'animo, durante quest'anno, ottobre 1926- ottobre 1927) la ricorrenza del Settimo Centenario della morte santissima del Serafico Padre, non solo con pie preci e sacri pubblici festeggiamenti, ma anche con propositi di una più attiva pietà.

Tutti in verità sanno con quanta cura i Terziari Regolari abbiano cercato, fin dall'inizio del loro Istituto, di rivestirsi del santo spirito di Francesco, e si siano adoperati di trasfonderlo in molte opere di religione e di carità. Per la qual cosa avvenne che il nostro Predecessore Leone X colla Costituzione "*Inter cetera*" approvasse la loro Regola.

Ma, come suole accadere nelle cose umane, molti punti di quelli approvati da Leone X, in decorso di tempo, o andarono completamente in disuso o più non concordarono perfettamente con talune prescrizioni del Codice del Diritto Canonico.

Per questo, fu necessario che quella legge di Leone X dovesse adattarsi a questi nostri tempi e similmente ai recenti decreti della Chiesa, così che i Terziari Regolari ed altre molteplici Famiglie religiose di voti semplici, le quali, per avere introdotto nel loro proprio Istituto lo spirito di San Francesco e per usare il nome di Francescani, hanno in qualche modo Francesco come Padre, potessero continuare con più grande slancio, prendendo da ciò nuovo incremento ad essere benemeriti della società cristiana e civile.

Il compito pertanto di emendare codesta Legge fu da Noi affidato alla Sacra Congregazione dei Religiosi, la quale, dopo aver composta la nuova Regola, imbevuta più largamente di spirito francescano e adattata all'odierno diritto della Chiesa, Ce la sottopone d'ufficio per l'approvazione.

I Capitoli di essa Legge sono quelli che qui vengono riportati.

Regola del Terz'Ordine Regolare di S. Francesco

CAPO I

Compendio della vita religiosa

1. - La forma di vita dei Frati e delle Suore del Terz'Ordine Regolare di San Francesco è questa: osservare il Santo Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, castità e povertà.

2. - I Frati e le Suore, ad imitazione del Serafico Padre, promettono obbedienza e riverenza al Signor Papa ed alla Chiesa Romana. Sono anche tenuti ad obbedire ai loro Superiori, canonicamente istituiti in tutte quelle cose che riguardano il fine generale e speciale del proprio Istituto.

CAPO II

Del Noviziato e della Professione

3. - I Frati e le Suore che hanno da essere ricevuti a questo Terz'Ordine, devono essere fedeli cattolici, non sospetti d'eresia, saldi nell'obbedienza alla Chiesa Romana, non legati dal matrimonio, liberi da debiti, sani di corpo, d'animo volenteroso, non macchiati di qualsiasi infamia pubblica, conciliati col prossimo. Di tutte queste cose, prima di essere ricevuti, debbono essere esaminati diligentemente da chi ha la facoltà di ricevere osservando i sacri Canoni e le proprie Costituzioni.

4. - L'anno di Noviziato deve, sotto la disciplina del Maestro, avere questo scopo: che l'anima dell'allunno si formi allo studio della Regola e delle Costituzioni, a pie meditazioni ed assidua preghiera, a ben imparare le cose che appartengono ai voti e alle virtù, ad opportuni esercizi per estirpare dalla

radice i semi dei vizi, raffrenare i moti dell'animo ed acquistare le virtù.

I conversi inoltre vengano istruiti diligentemente nella dottrina cristiana, facendo loro, almeno una volta la settimana, una appassita conferenza.

5. - Finito il tempo di prova, quelli che sona trovati idonei vengano ammessi alla professione.

CAPO III

Della carità verso Dio e verso il prossimo

6. - Tolti, per mezzo dei tre sacri voti gli ostacoli che impediscono la santità, i Frati e le Suore si sforzino di osservare la legge divina, la quale tutta consiste nella carità verso Dio e verso il prossimo. La carità è l'anima di tutte le virtù e vincolo della perfezione.

Per mortificare i vizi, per progredire nella grazia, per conseguire il complesso di tutte le virtù, nulla di meglio, nulla di più efficace che la carità.

7. - Gran distintivo ed aiuto dell'amore a Cristo, è l'accostarsi con frequenza, anzi ogni giorno, alla Santissima Eucarestia, la quale è, ad un tempo, sacro Convito e memoriale della sua Passione.

Sia anche cura delle anime religiose visitare spesso ed adorare divotamente il Signore Gesù, dimorante can noi sotto il mirabile Mistero; poiché questo è il massimo sacramento nella Chiesa e sorgente inesauribile di tutti i beni.

8. - Ma la prova dell'amore a Dio è l'esercizio della carità col prossimo, perciò nel vero discepolo di Cristo risplenda grandemente la carità verso il prossimo; ogni discorso sia regolato, utile ed onesto; ed affinché la carità abbondi nelle opere, è necessaria ch'essa abbondi prima nel cuore.

CAPO IV

Dell'Ufficio divino, dell'orazione e del digiuno

9. - I Frati e le Suore, secondo che stabiliscono le proprie Costituzioni, recitino l'Ufficio divino degnamente, attentamente e devotamente. I Conversi poi e le Converse dicano dodici *Pater* per il Mattutino e le Lodi, e cinque per ciascuna delle altre Ore canoniche.

10. - Devono ascoltare la Messa ogni giorno, se non saranno legittimamente impediti e procurare di avere un pio Sacerdote, approvato dall'Ordinario del luogo, che in certi giorni somministri loro la parola di Dio e li sproni alla penitenza e alla virtù.

11. - Devono anche ogni giorno, tra sé e Dio, pensare ciò che abbiano fatto, parlato e pensato, ossia fare l'esame di coscienza, chiedere umilmente perdono delle loro mancanze e offrire e raccomandare a Dio i proponimenti di emendarsi.

12. - Procurino tutti, per la frequente meditazione della Passione di Cristo, di nutrire e fomentare quotidianamente il fervore della divozione: seguano ed imitino il Serafico Patriarca, affinché possano esclamare anch'essi con San Paolo:

Con Cristo sono conflitto in Croce; vivo io, ma non io ma vive in me Cristo. (Gal. 11, 19, 20).

13. - Oltre alle astinenze e digiuni, ai quali sono obbligati tutti i fedeli, osservino quelli stabiliti dalle proprie Costituzioni, specialmente le vigilie delle solennità dell'Immacolata Concezione e del Serafico Padre Francesco.

CAPO V

Del modo di comportarsi internamente ed esternamente

14. - Essendo i Frati e le Suore di questa Fraternità chiamati della *Panitenza*, portino quotidianamente la croce della mortificazione, come si addice i veri penitenti.

15. - Bisogna inoltre che essi si astengano da ogni curiosità, sia nelle vesti, sia in qualsivoglia altra cosa. E, secondo il salutare consiglio del Principe degli Apostoli San Pietro, deposti gli altri ornamenti di questo secolo, non devono portare altro ornamento corporale, all'infuori del proprio abito religioso. Sono anche obbligati alla clausura, secondo i sacri Canoni e le proprie Costituzioni.

16. - Devono pure essere moderati nelle parole e nei discorsi, che raramente si moltiplicano senza peccato. Il comportamento dei Frati e delle Suore sia tale che edificino tutti colla loro parola e il loro esempio, e si ricordino che il Signore disse così: “Risplenda la vostra luce dinanzi agli uomini che veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre Vostro che é nei cieli” (Matt. V, 16).

Annunzino a tutti la pace con umile e devoto saluto, e la pace portino seco sempre, non soltanto sulle labbra, ma anche nel cuore.

CAPO VI

Della cura degli infermi

17. – Se qualche Frate o Suora cadesse malato, non vi sia alcuno che si rifiuti di porgere loro aiuto; spetta però ai Superiori disporre il convenevole servizio, dell'infermo. Gli altri, non addetti a tale servizio, non abbiano a noia di visitare l'ammalato e confortarlo con consolanti parole. Non soltanto agl'infermi, ma anche ai vecchi, o in altro modo bisognosi,

tutti, con animo lieto, prestino i servizi della carità, come si addice ai figli del Serafico Padre.

18. – Sono soprattutto tenuti i Superiori ad avvertire l'infermo o l'inferma, che accettino la penitenza della malattia e si convertano sinceramente a Dio; propongano anche loro la vicinanza della morte, il rigore del giudizio divino e nel medesimo tempo la divina misericordia.

19. – Quando qualche Frate o Suora sarà passato da questa vita, i Superiori avranno cura che i loro funerali siano celebrati con grande pietà. Per l'anima poi di ciascun defunto si compiano fedelmente i suffragi stabiliti.

CAPO VII

Del lavoro e del modo di lavorare

20. - Coloro che, coll'aiuto della grazia dello Spirito Santo, si dedicheranno al servizio di Dio, fuggano l'ozio ed attendano fedelmente e devotamente alle divine lodi e alle opere di religione e di carità.

21. – I Religiosi quindi adempiano i loro doveri per Iddio, e qualunque cosa venisse loro richiesta dai Superiori la facciano, secondo le proprie forze, devotamente e fedelmente, come fu detto.

E se ci fosse da prestare qualche servizio, anche dei più umili, non si rifiutino; anzi lo compiano più volentieri che gli altri, seguendo le orme del Serafico Padre.

22. - Ogni cosa si faccia in carità, e il santo amore di Dio talmente spinga gli animi dei Religiosi nel compimento dei loro doveri, che essi siano mossi ad operare esclusivamente per la sua gloria e onore, e mettano in pratica l'ammonimento dell'Apostolo San Paolo: "Sia che mangiate, sia che beviate,

sia che facciate qualunque altra cosa, fate tutto a gloria di Dio” (I.C. X, 31).

CAPO VIII

Dell’obbligo di osservare

ciò che é contenuto nella Regola

23 - Tutte e singole le cose che sono contenute nella presente Regola sono dei consigli, per più facilmente salvare le anime dei viatori; e niente obbliga sotto peccato, sia mortale che veniale, tranne che alcuno non vi fosse per altro obbligato dal diritto umano o divino.

24. - Sono però obbligati i Frati e le Suore a far le penitenze loro imposte dai Superiori, quando su ciò vengono richiesti. Sono anche obbligati ai tre voti essenziali: alla povertà, secondo i termini dei propri Statuti; alla castità, assoggettandosi a mantenere il celibato, ed inoltre, per un nuovo titolo, cioè del voto stesso, ad astenersi da qualunque atto sia esterno che interno, contrario alla castità; all’ubbidienza, assumendo l’obbligo di obbedire al comando del legittimo Superiore, a norma delle proprie Costituzioni.

25. – Tutti, tanto i Frati, quanto le Suore, adattino e onformino la loro vita, secondo le prescrizioni dello stato religioso che hanno professato, ed in primo luogo osservino fedelmente quanto riguarda la perfezione dei loro voti. Facciano principalmente gran conto di quelle cose che inducano all’imitazione della carità e della povertà del Serafico Padre; poiché é ben giusto che il figlio esprima in se stesso, la immagine e le virtù del Padre.

CONCLUSIONE

Benedizione del Padre San Francesco

«Tutti coloro che osserveranno queste cose, in Cielo siano riempiti della benedizione dell'Altissimo Padre celeste, e in terra siano riempiti della benedizione del suo diletto Figlio, col Santissimo Spirito Paraclito e con tutte le virtù dei Cieli e con tutti i Santi. Ed io, Frate Francesco, piccolino vostro e servo, per quanto posso, confermo a voi, dentro e fuori, questa santissima benedizione, la quale abbiate con tutte le virtù dei cieli e con tutti i Santi, adesso e nei secoli dei secoli. Così sia.

Continuazione della Costituzione Apostolica

E Noi, in vero, abrogando totalmente l'antica legge di Leone X, nel volgere già al termine il Settimo Centenario della morte di Francesco, volentieri approviamo e confermiamo con la Nostra Autorità questa *Regola del Terz' Ordine Regolare del Serafico Padre S. Francesco*, confidando pienamente che i Terziari Regolari e tutti coloro che, pur non avendo per istituto voti solenni, conducono però vita religiosa dietro le orme di S. Francesco, fortificati dallo spirito della nuova Legge, come egregiamente scriveva il nostro Predecessore Benedetto XV "siano di esempio nel coltivare la perfezione cristiana agli altri fratelli Terziari che restano impigliati negli affari e nelle cure del mondo, e si sforzino di precederli, come condottieri, nell'acquisto della sempiterna salute".

Queste cose comandiamo, decretando che le presenti Lettere e gli Statuti, inseriti e inclusi in esse, sussistano e rimangano sempre fermi, validi ed efficaci e ottengano e mantengano i loro pieni e interi effetti e suffraghino amplissimamente, ora ed in seguito, a coloro ai quali spettano e potranno spettare in avvenire; vogliamo inoltre che così si giudichi e si definisca, dichiarando fin da ora irritato e vano ciò che sopra queste cose venisse contrariamente attentato, da parte di chicchessia o in virtù di qualsivoglia autorità, scientemente o per ignoranza,

nonostante le disposizioni contrarie di qualsiasi genere, siano pur esse degne di speciale e individuale menzione.

Vogliamo pure che alle copie ed agli estratti di queste Lettere, anche stampati, purché sottoscritti di propria mano da pubblico Notaio, e muniti del sigillo di persona costituita in dignità ecclesiastica, si presti assolutamente la stessa *fede* che si avrebbe alle presenti medesime, se venissero esibite e mostrate.

Dato in Roma, presso S. Pietro, il giorno 4 ottobre, festa di S. Francesco d' Assisi, l'anno 1927, sesto del Nostro Pontificato.

G. CARD. LAURENTI

Prefetto della S. Congr. dei Religiosi

Per speciale mandato di Sua Santità

FR. ANDREA CARD. FRUWIRTH

Cancelliere di S. Romana Chiesa

Giuseppe Wilpert
Protonotario Apostolico

Domenico Iorio
Protonotario Apostolico

L. P. Reg. in Cancelleria Apostolica
VoI. XXXV, n. 487

DECRETO DI AGGREGAZIONE
all'Ordine dei Frati Minori

FR. PACIFICUS M. PERANTÒNI
TOTIUS ORDINIS FRATRUM MINORUM
MINISTER GENERALIS.

*Ven. Sororibus "Parvulis Ancillis a Christo Rege" quarum
domus matrix in civitate v. "Afragola" archidioecesis
Neapolitanae, exstat.*

Salutem et Seraphicam Benedictionem.

*Laudabili animi vestri sollicitudine erga Seraphicum
Ordinem a quo et habitum et vivendi normam, ut ex
documentis per Vos exhibitis constat, accepistis, obsecundare
cupientes, vestrisque precibus nobis nuper porrectis, quantum
possumus, satisfacere volentes, ducti insuper fiducia, ut pietas
et charitas Vestra novis favoribus et gratiis in dies augeantur,
atque seraphici spiritus virtus uberiores per Vos fructus
producat, Vos omnes Vestrasque Sorores etiam in posterum
recipiendas, praesentium litterarum vigore Ordini nostro, a
quo nomen et habitum mutuamini, aggregamus,
aggregatasque declaramus, et quidem ad effectum, ut, juxta
Decretum S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis
praepositae die 28 Aug. 1903 editum, Vos participare valeatis
omnes Indulgentias a Romanis Pontificibus Primo et Secundo
Ordini directe tantum concessas, vestraeque Ecclesiae
eisdem Indulgentiis gaudeant, quibus Ecclesiae praefatorum
Ordinum fruuntur.*

*Valete, ac Vestris in precibus apud Deum Nostri Nostrique
Seraphici Ordinis memores estote,*

Datum Romae ad S. Antonium, die 13 mansis Februarii 1947

F. PACIFICUS PERANTONI
MINISTER GENERALIS

De Mandato P.S. Rev.mae
P. Alfridus Polidoro
a Secr. Ord.

TRADUZIONE

FR. PACIFICO M. PERANTONI
MINISTRO GENERALE
DI TUTTO L'ORDINE DEI FRATI MINORI

Alle Ven. Suore Francescane “Piccole Ancelle di Cristo Re”
la cui Casa Principale sorge in Afragola - Archidiocesi di
Napoli.

Salute e benedizione Serafica.

Desiderando assecondare la sollecitudine lodevole dell'animo Vostro verso l'Ordine Serafico, dal quale, come si rileva dai documenti da Voi esibiti, riceveste l'abito e la Regola di vivere, e volendo esaudire, per quanto possiamo, le preghiere che ora ci rivolgete, fiduciosi anche che la pietà e la carità Vostra siano accresciute di nuovi favori e la virtù dell'Ordine Serafico per mezzo Vostro produca frutti più copiosi, in vigore delle presenti lettere, aggreghiamo e dichiariamo aggregate Voi e tutte le Vostre Suore, anche quelle che saranno ricevute in avvenire, all'Ordine nostro, dal quale prendete il nome e l'abito, e certo ai fini, secondo il Decreto della S. Congregazione, preposta alle Indulgenze e alle Sacre reliquie, edito il 28 agosto 903, di partecipare a tutte le indulgenze accordate direttamente dai Romani Pontefici al Primo e al Secondo Ordine, e perché le Vostre Chiese godano delle medesime indulgenze, che le Chiese dei suddetti Ordini fruiscono.

Conservatevi bene, e ricordate a Dio nelle Vostre preghiere Noi e il nostro Ordine Serafico.

FR. PACIFICO M. PERANTONI
MINISTRO GENERALE O.F. M.

COSTITUZIONI
della Congregazione delle
Piccole Ancelle di Cristo Re - Afragola

PARTE PRIMA

Ammissione nella Congregazione e Disciplina Religiosa

CAPO I

DEL COMPENDIO DELLA VITA RELIGIOSA

(Capitolo I della Regola)

ARTICOLO I

Fine generale e Speciale della Congregazione.

1. Secondo il testo della santa Regola *“la forma di vita delle Suore di S. Francesco é questa: Osservare il santo Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, castità e povertà”*.

2. Il fine generale quindi, della Congregazione delle *“Piccole Ancelle di Cristo Re di Afragola”* é la santificazione dei suoi membri, mediante la fedele osservanza dei voti semplici di Povertà, Obbedienza e Castità della Regola del Terz’Ordine Regolare di S. Francesco, approvata dalla Santa Sede e di queste Costituzioni.

3. Il fine speciale é l’assistenza e la cura della vecchiaia abbandonata e degli infermi nei ricoveri e negli ospedali.

4. Mentre la Congregazione si dedica a questa opera di carità e di misericordia, non ricusa di assumere anche la direzione di Istituti di educazione: asili, orfanotrofi ed altre opere, se volute dai rispettivi Ordinari, procurando di inclinare però sempre all’amore, alla pietà e alla virtù cristiana le anime affidate alla sua cura, portando ovunque la pace e il bene.

5. Non é permesso mutare il fine speciale della Congregazione o di aggiungervi altre opere in esso non comprese, senza il voto favorevole del Capitolo generale e senza il consenso di tutti i R.mi Ordinari delle diocesi, nelle quali la Congregazione ha qualche Casa, e senza averne consultata la S. Sede.

6. Simbolo, programma della vita e dello spirito della Congregazione é il titolo di "*Cristo Re,*" cui le Piccole Ancelle vogliono servire con umile, generosa e lieta fedeltà, ed onorare con ossequio continuo di mente, di cuore e di opere sante.

7. La Congregazione venera, quali speciali Patroni: la Santissima Vergine Maria, sotto i dolcissimi Misteri dell'Immacolata Concezione e della gloriosa Assunzione in Cielo; il suo castissimo Sposo San Giuseppe, il Serafico Padre S. Francesco e S. Antonio di Padova.

8. Le feste di Cristo Re, Titolare della Congregazione, dell'Immacolata Concezione, della solennità di S. Giuseppe e del Padre S. Francesco che sono le principali della Congregazione, si celebrino in tutte le Case con la maggiore solennità, conveniente a povere religiose francescane.

9. La Congregazione é legittimamente aggregata all' Ordine dei Frati Minori, e, per concessione Apostolica, le Suore sono partecipi di tutte le Indulgenze accordate dai Sommi Pontefici ai tre Ordini Francescani ed a tutti i Rami e Congregazioni che militano sotto il Vessillo di S. Francesco; nonché dei frutti spirituali, delle buone opere che percepiscono i membri ad essi appartenenti, e ciò tanto in vita che dopo morte.

10. Nella Congregazione vi é una sola classe di suore e tutte godono gli stessi diritti é sono soggette agli stessi doveri.

ARTICOLO II

Voto e Virtù di Povertà.

11. Il voto semplice di povertà impone alla religiosa la rinunzia, fatta per spirito evangelico, del diritto di disporre lecitamente di qualsiasi cosa temporale, degna di prezzo, senza la licenza dei legittimi superiori.

12. Le suore professe, anche di voti perpetui, conservano la proprietà dei loro beni e la capacità di acquistarne altri; anzi senza facoltà della S. Sede, non é lecito ad esse di spogliarsi del dominio dei loro beni per atti “inter vivos” a titolo gratuito.

13. Alla religiosa professa é proibita di ritenere l'amministrazione dei suoi beni. Quindi, avanti la prima professione di voti temporanei, la novizia ceda, per tutto il tempo che sarà legata dai voti, l'amministrazione dei suoi beni a chi crede meglio, e disponga liberamente del loro uso ed usufrutto.

Se la novizia omise di fare questa cessione e disposizione, perché non aveva beni di sorta, ma poi gliene vengono, o, se dopo averle fatte, le pervengono per qualunque titolo altri beni, faccia o ripeta la cessione e la disposizione, nonostante la professione emessa.

14. La professa può mutare la cessione e la disposizione, ma con la licenza della Superiora Generale; se poi si tratti di mutazione di parte notevole dei suoi beni, in favore della Congregazione, occorre la licenza della S. Sede.

15. Una tale cessione dell'amministrazione e disposizione dell' uso e dell' usufrutto possono farsi *per atto pubblico o privato*.

16. Tanto la cessione che la disposizione perdono ogni valore, se la suora professa esca o sia dimessa dalla Congregazione.

17. La novizia, avanti la prima professione, deve fare liberamente il testamento dei suoi beni presenti e di quelli che le potranno pervenire.

18. Dopo la professione non potrà cambiarlo senza licenza della Santa Sede, o, se la cosa urge e non vi é tempo di ricorrere ad Essa, senza licenza della Superiora Generale, o, se neanche a questa si può ricorrere, della Superiora Locale.

19. Tutto ciò che le religiose, non escluse le superiore, acquistano per propria industria e in riguardo alla Congregazione, fa parte dei beni della Congregazione o della Casa a cui appartengono.

20. Anche il denaro e i titoli devono essere deposti nella cassa comune, senza che alle religiose sia lecito riservarsi somma alcuna, se non per le spese occorrenti di ufficio, a giudizio della Superiora.

21. Le suore possono fare gli atti di proprietà prescritti dalle leggi col permesso della Superiora Locale; ma per gli atti che includono alienazione, é necessaria la licenza della Superiora Generale o, in caso urgente, basta quella della Superiora Locale.

22. In nessun modo le suore possono disporre della dote portata e neppure dei suoi frutti.

23. E' bene che la biancheria e le vesti di uso personale siano contraddistinte con qualche segno particolare, affinché siano sempre usate dalla medesima suora; conviene tuttavia che la

biancheria e le vesti di uso strettamente personale, siano conservate separatamente nel comune guardaroba.

24. Si osservi esattamente da tutte la vita comune anche in ciò che riguarda il vitto, il vestito ed il mobilio, senza alcuna differenza che quella richiesta dalla necessità o carità, a giudizio della superiora; quelle che manchino gravemente alla vita comune, devono essere ammonite dalle superiore; e se non si emendano, siano punite persino con la privazione della voce attiva e passiva e dall'ufficio che occupano.

25. Ricordino le religiose che per il voto di povertà non possono rivolgersi a persona estranea alla Congregazione per provvedersi di ciò che abbisognano, ma solo alla superiora o a chi ne fa le veci.

Come pure non possono ricevere, né dare, né prendere, né comprare, né vendere, né commutare, né disporre di qualsiasi cosa, senza la debita licenza.

26. Le superiore provvedano convenientemente ai bisogni delle suddite, anche se non sono richieste.

Siano vigilanti di non permettere che, sotto pretesto di necessità o di offerta, s' introduca l'abuso di tenere del peculio, del superfluo, o delle particolarità, tanto perniciose alle Comunità religiose.

27. Per amore della povertà, le *suore* custodiscano con ogni possibile diligenza gli oggetti loro concessi in uso.

28. Le *suore*, superiore e suddite, procurino che i vestimenti ed altri oggetti, logori per l'uso e per il tempo, siano riparati secondo il bisogno, e senza pretenderne dei nuovi, appena li vedano in qualche modo sciupati; poiché se hanno abbracciata una vita povera, non sia loro grave di conformarsi con le vesti rappezzate, alla condizione dei poveri.

29. Non dispongano di cosa alcuna come propria, né d'ordinario adoperino le fredde parole “*mio, tuo*” ed altre simili espressioni denotanti proprietà.

30. Senza licenza della superiora non riservino per sé cose di casa o della camera altrui, non portino con sé oggetti quando cambiano casa, non li tengano presso di sé o presso altri come in deposito.

31. Non abbiano scrigni, cassette e simili, chiusi a chiave, di cui una uguale non sia presso la superiora.

32. Non si permettano largizioni coi beni della Congregazione o della Casa, se non come elemosina, o per altro giusto motivo; col permesso della superiora, se si tratta di cose di poca importanza; col consenso del Consiglio o del Discretorio, giusta le norme date dal Capitolo Generale, se di donazioni vistose, a nome della Congregazione, non mai di una privata religiosa.

33. Oltre la fedele osservanza del voto, le suore aspirino all'amore della povertà, accettando volentieri ogni privazione, staccando il cuore dai beni terreni, ricordando spesso che il Signore disse: “*Beati i poveri di spirito perché di loro è il Regno dei cieli*” (Matt. V. 3).

34. Poiché la santa povertà come insegna il Serafico Padre, “*é via spectale della salute, fautrice dell' umiltà, morte della propria compiacenza, estirpatrice della vanità e della cupidigia, tesoro nascosto nel campo evangelico, “bramino tutte le sue divotissime figlie” di seguire la vita, l'umiltà e la povertà dell' Altissimo Signor Nostro Gesù Cristo e della sua Santissima Madre e di perseverare in essa sino alla fine.*”

35. Quindi niente di ricercato, di prezioso, vi deve essere nelle Case, nelle camere, nei mobili, nei vestimenti, ma

ognuna si contenti di poche e semplici cose, come si addice a serve di Dio e a seguaci della santissima povertà, imitando la Madre di Gesù povera, ricordando il bambino che vagisce, come ne avvisa il Padre S. Francesco.

ARTICOLO III

Voto e Virtù dell' Obbedienza

36. Col voto di obbedienza la suora assume l'obbligo di obbedire ai legittimi Superiori in tutto ciò che si riferisce, direttamente e indirettamente, alla vita della Congregazione, cioè all' osservanza dei voti, della Regola e delle Costituzioni.

37. La suora é obbligata ad obbedire, in forza del voto, quando la superiora comanda espressamente "in virtù di santa obbedienza".

38. La superiora non comandi in virtù di santa obbedienza che raramente, con cautela e solo per cosa grave.

Convieni peraltro che il precetto sia dato per iscritto o almeno alla presenza di due testimoni. Le Superiori locali, specialmente nelle piccole case, si astengano dall'imporre precetti formali, eccetto che l'urgente necessità esiga altrimenti, informandone subito la Superiora Generale.

39. Tutte le Religiose di questa Congregazione, ad esempio del loro Serafico Padre prestino umile riverenza e somma venerazione e fermissima obbedienza al Sommo Pontefice ed alla Santa Sede Apostolica, ossia alla Chiesa Romana, tenendo presente che, i Religiosi sono soggetti al Sommo Pontefice come a Supremo Superiore, e sono obbligati ad ubbidire a Lui, anche in forza del voto di obbedienza.

40. Tutte le suore sono soggette anche all' Ordinario dei luoghi giusta le norme del Codice.

41. Devono obbedire con rispetto e docilità alla Superiora Generale e, nelle singole Case, anche alla Superiora locale. Procurino di essere sottoposte alle suore poste a capo di qualche officina o opera, come pure le Postulanti, Novizie alle loro rispettive Maestre.

42. Si studino di obbedire prontamente, senza replica, esattamente, eseguendo gli ordini ricevuti con tutta la fedeltà di cui sono capaci, con pura intenzione e col solo fine di piacere a Dio, non riguardando le qualità di chi comanda, ad esempio del Serafico P. S. Francesco, il quale diceva che con eguale diligenza avrebbe obbedito all'ultimo novizio, se gli fosse dato per superiore, come al frate più provetto e più discreto.

43. Non cerchino curiosamente di sapere, né parlino delle disposizioni dei superiori i ma tutte si lascino guidare da essi con pieno abbandono di sé nelle loro mani, come in quelle della Provvidenza, sempre pronte ad accettare, con spirito di fede e con vera docilità di animo, qualunque destinazione, officio, occupazione, preferendo sempre, in quanto da esse dipende, le occupazioni più umili e faticose ed adoperandosi a disimpegnarle fedelmente, confidando più nell'aiuto della divina grazia che nelle proprie forze.

44. Le superiore dal canto loro si adoperino a rendere alle suddite soave il gioco dell'obbedienza, considerandosi serve di tutte, quali il Serafico Padre le voleva, e facendo sì che le loro suddite amino in loro la madre, più che temano la superiora: ricordino quello che il Serafico Padre dice a questo proposito: *la Superiora usi misericordia con tutte le suddite, sia discreta nei comandi, pietosa verso le erranti, facile a perdonare*".

ARTICOLO IV

Voto e Virtù della Castità.

45. Col voto di castità la religiosa si obbliga alla legge del celibato cristiano, e inoltre, in forza della virtù di religione, ad astenersi da qualsiasi atto sia interno che esterno, opposto alla castità.

46. Per amore a questa amabilissima virtù ed in considerazione dell'eccelsa ed immeritata dignità di spose di Gesù Cristo, le suore adoperino ogni mezzo per conservare illibato il giglio della purezza, non soltanto del corpo, ma ancora dello spirito; coltivino una vigilanza assidua sui pensieri e gli affetti, alimentino lo spirito di umiltà e di mortificazione, e mantengano, con la continua preghiera, una sincera divozione alla Immacolata Madre di Dio, Maria Santissima, al suo castissimo Sposo San Giuseppe, custode e padre dei Vergini, e ricevano con le migliori disposizioni i Santi Sacramenti della Penitenza e dell'Eucarestia.

47. Anche per la edificazione di tutti custodiscano cori ogni diligenza i propri sensi, specialmente gli occhi, l'udito e la lingua, ed osservino la più vigilante modestia e compostezza nel trattare, nel conversare e in tutto il portamento della persona, fuggendo ogni frivolezza e vanità.

Uguale modestia osservino verso se stesse vestendosi e spogliandosi, considerando che si trovano alla presenza di Dio e dell' Angelo Custode.

48. Si guardino dalla troppo familiarità con le persone del secolo, ancorché devote; dovendo necessariamente trattare con loro, lo facciano con santa modestia, non più a lungo di quello che richiede il bisogno.

49. Evitino la troppo familiarità con le stesse consorelle, dovendo le affezioni essere ispirate non dalla naturale simpatia

ma dalla carità di Gesù Cristo che non conosce accettazione di persone.

50. Si tengano lontani da libri e giornali vani e pericolosi; di ogni libro non conosciuto, prima di leggerlo, chiedano consiglio a chi può darne giudizio.

51. Quando devono trattare o parlare con persone di altro sesso, siano accompagnate da altra suora, assegnata dalla superiora, eccetto che questa, in casi eccezionali, disponga diversamente.

52. Si sforzino di avere internamente ed esternamente la santa letizia di Dio, poiché al servo di Dio, non conviene mostrare tristezza o cipiglio.

53. Non accettino l' ufficio di madrine di uomini o di donne, poiché é anche vietato dai S. Canoni.

54. Le superiori hanno grave obbligo di conservare sempre le loro suddite lontane da ogni pericolo, cambiandole di ufficio ed anche di Casa, quando il bisogno lo richieda e recidendo senza compassione ogni vincolo men santo.

CAPITOLO II

NOVIZIA E PROFESSIONE

(Capitolo II della Regola)

ARTICOLO I

Ammissione delle Aspiranti.

55. Può essere ammessa nella Congregazione qualunque cattolica, che non sia proibita da qualche legittimo

impedimento, sia mossa da retta intenzione e sia atta a compiere gli obblighi propri della Congregazione.

56. Le aspiranti devono essere *fedeli cattoliche*, non *sospette di eresia, salde nell'obbedienza alla Chiesa Romana, sane nel corpo, d'animo volenteroso, non macchiate da qualsiasi infamia pubblica, e riconciliate col prossimo*. Di tutte queste qualità, prima di essere ricevute, devono essere diligentemente esaminate dalla Superiora Generale o da una sua Delegata.

57. Non siano ricevute quelle che hanno malattie contagiose o ereditarie, o sono soggette a frequenti infermità, anche se non gravi, o presentano notevole deformità esterna, o provengono da genitori colpiti da una malattia mentale o da altre solite a propagarsi alla prole; né quelle che mostrano di essere troppo capricciose, di carattere caparbio, o si prevedono non atte a sostenere le fatiche della Congregazione.

58. Senza il previo consenso del Consiglio Generale, da non darsi se non in considerazione di un grande vantaggio della Congregazione, non siano ammesse:

- 1) le vedove;
- 2) le illegittime non regolarmente legittimate;
- 3) le maggiori di trent'anni di età;
- 4) quelle che sono state in questa o in altra religione, sia anche come novizie o postulante.

59. Prima di cominciare il postulato, l'aspirante, o chi per lei, deve presentare gli attestati di Battesimo e di Cresima, di stato libero, eccetto che costì di certo altrimenti; di buona condotta, rilasciato dal proprio Parroco o da altro sacerdote noto, da inviarsi da chi lo rilascerà, direttamente alla Superiora Generale; quello medico, di sana e robusta costituzione.

60. Per ammettere le aspiranti che sono state nel postulato o nel noviziato di altra religione, occorrono anche le lettere

testimonialia confermate con giuramento, rilasciate dalla Superiora Maggiore di quella Religione, nelle quali sono espressi i motivi, per cui furono dimesse o abbandonarono liberamente la religione. Queste lettere testimoniali si devono inviare direttamente alla Superiora che le ha chieste.

61. Tutte quelle che sono state messe a parte delle informazioni delle lettere testimoniali, sono strettamente obbligate ad osservare il segreto sia intorno alle persone che le hanno date, sia intorno a quelle per cui furono date.

ARTICOLO II

Postulato.

62. Spetta alla Madre Superiora, sentito il suo Consiglio, ammettere l'aspirante al postulato; come potrà pure dimetterla, quando non la giudicherà idonea alla Congregazione, senza inutili e dannose dilatazioni.

63. Il postulato é quello spazio di tempo che decorre dall'accettazione dell'aspirante in religione all'ingresso in Noviziato, nel qual tempo le postulanti seguono atti di Comunità, sotto la vigilanza della Maestra.

64. Il postulato dura sei mesi; la Superiora Generale, sentito il suo Consiglio, può, per meglio provare la candidata nella sua vocazione, prorogare il postulato, ma non oltre sei mesi.

65. Il Postulato é fatto nella Casa del Noviziato ovvero in un'altra Casa della Congregazione, nella quale sia osservata diligentemente la regolare disciplina, secondo le Costituzioni.

66. Le postulanti indossino una veste modesta, diversa dall'abito delle Novizie.

67. La Maestra delle Postulanti spieghi loro il fine proprio della Congregazione, cioè sommariamente i doveri principali della vita religiosa, i fondamenti della perfezione evangelica, il fine proprio della Congregazione cioè l'assistere, e curare i poveri vecchi e l'esercizio delle altre opere, secondo le Costituzioni.

68. Si dia ogni premura, affinché durante il tempo del Postulato attendano con il maggiore impegno allo studio della Dottrina cristiana, da continuarsi poi nel Noviziato, in modo che, prima di emettere i santi voti, non soltanto abbiano imparato a memoria le formule ordinarie, ma siano anche idonee ad insegnarla, ciò che deve essere comprovato con esame, senza il quale non possono essere ammesse alla professione.

69. Le postulanti non assistano a tutti gli atti comuni e neppure alla ricreazione delle professe.

70. La Maestra invii ogni due mesi alla Superiora Generale una relazione scritta sul comportamento di ciascuna; e, alla fine del postulato, un'altra più ampia circa la salute, le qualità morali ed intellettuali, il profitto nello studio della Dottrina cristiana, la capacità delle opere della Congregazione, non occultandone anche i difetti.

71. Il Consiglio Generale, ponderate le sopraddette relazioni con tutte le informazioni occorrenti, decida se la Postulante sia d'ammetersi al Noviziato.

72. La Superiora, due mesi almeno prima dell'ammissione della postulante al noviziato, ne avverta l'Ordinario del luogo, affinché egli, personalmente o per mezzo di un sacerdote, suo Delegato, esamini, almeno trenta giorni prima, se la postulante é costretta o ingannata ad entrare nella Congregazione, e se é cosciente di ciò che sta per compiere.

Si farà allo stesso modo per l'ammissione alla prima professione temporanea e alla professione perpetua.

73. Prima della vestizione, le postulanti si raccolgano per almeno otto giorni interi in esercizi spirituali, durante i quali, secondo il prudente giudizio del Confessore, facciano la confessione generale.

ARTICOLO III

Corredo e Dote.

74. La postulante porti il corredo stabilito dal Consiglio Generale.

In casi particolari, la Madre Generale, sentito il Consiglio, può dispensare in tutto o in parte.

75. Il compenso per le spese di vitto e vestito, durante il postulato e noviziato, si stabilisca, prima dell'entrata nella Congregazione, tra la Madre Generale e i parenti o tutori dell'aspirante.

76. Se nel cominciare il postulato o noviziato non fu convenuto sul da pagarsi per il vitto e vestito, niente si potrà esigere in appresso.

77. Fin dal primo ingresso nella casa della Congregazione, nessuno può ritenere denaro o altra cosa presso di sé, ma tutto deve essere consegnato alla Superiora e registrato in apposito registro, da sottoscrivere dall'Aspirante e dalla Superiora affinché si abbia a restituire alla candidata, nello stato in cui si trova, se uscirà dalla Congregazione o ne sarà dimessa, senza aver fatto la professione.

78. L'aspirante deve inoltre portare la dote, che, a seconda delle circostanze dei tempi, avrà determinata il Capitolo Generale.

79. La dote, non può essere condonata in tutto o in parte, senza il consenso del Consiglio Generale e il permesso della Santa Sede.

80. Si fa eccezioni di quelle postulanti, che presentano titoli o diplomi, che, a giudizio del Consiglio Generale, equivalgono alla dote.

81. La dote sia consegnata alla Congregazione, prima di vestire l'abito religioso, o almeno la sua consegna dev'essere garantita con formalità valide dinanzi alla legge civile.

82. Dopo la prima professione temporanea della suora, la dote sia investita in titoli sicuri, leciti e fruttiferi, dalla Superiora Generale, con voto deliberativo del suo Consiglio e il consenso dell' Ordinario del luogo.

83. È assolutamente proibito spenderla in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, avanti la morte della religiosa, neppure per edificare una casa o estinguere dei debiti.

84. Le doti siano amministrare con cura e integralmente nella casa della Superiora Generale. La dote diviene proprietà irrevocabile della Congregazione con la morte della suora, sebbene questa abbia emessa i soli voti temporanei.

85. Sia dato esatto conto dell'amministrazione dei beni, che costituiscono la dote, all'Ordinario del luogo, in occasione della Sacra Visita, e anche più spesso, se egli lo giudica opportuno. Il suo previo consenso occorre anche per qualunque mutazione di investimento e collocamento di tali beni.

86. Se la religiosa per qualsiasi motivo lascia la Congregazione, le si deve rendere tutta intera la dote, senza però i frutti già maturati.

87. Chi entra nella Congregazione, non potrà pretendere nulla per qualsiasi opera prestatavi, se per qualunque motivo lascia la Congregazione o ne é dimessa; fin dall' ammissione al postulato ne rilasci dichiarazione scritta, sottoscritta, oltre che da lei, anche dai genitori o tutori, da rinnovarsi quando sarà ammessa ai voti perpetui.

ARTICOLO IV

Noviziato

§. 1.- *Ammissione e durata.*

88. Per erigere una casa di noviziato ovvero per trasferire il noviziato da una casa all'altra della Congregazione, occorre, oltre il voto deliberativo del Consiglio Generale, anche la licenza della S. Sede.

89. Il noviziato, per quanto possibile, deve essere separato da quella parte della casa, dove dimorano le professe: di modo che né le novizie abbiano comunicazione con le professe, né queste con le novizie, senza speciale permesso della Superiora e della Maestra.

90. Le superiore abbiano cura di non collocare nella casa del noviziato se non le religiose di vita esemplare.

91. Sono ammesse invalidamente al noviziato quelle candidate che:

- 1) abbiano apostatato dalla fede cattolica, aderendo ad una setta acattolica;
- 2) non abbiano compiuto 15 anni di età;

3) entrino nella Congregazione indotte da violenza, grave timore o inganno; oppure che le Superiori ricevano indotte nello stesso modo;

4) siano coniugate, mentre perdura il matrimonio;

5) siano o siano state legate dal vincolo della professione religiosa;

6) abbiano imminente una pena per grave delitto commesso, di cui furono o possono essere accusate;

92. Sono ammesse validamente, ma illecitamente, quelle candidate che:

1) siano cariche di debiti, ai quali non sono in grado di soddisfare;

2) abbiano a rendere conti o si trovino impigliate in altri affari secolari, in modo che la Congregazione possa temere liti o molestie;

3) debbano aiutare i parenti, cioè il padre o la madre, il nonno o la nonna, che si trovano in grave necessità;

4) siano madri e la loro opera sia necessaria per sostenere od educare i figliuoli;

5) siano di rito orientale, se non hanno il permesso scritto della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale.

93. Dai predetti impedimenti, riguardanti la validità o la liceità d'ammissione al noviziato, può dispensare solo la S. Sede.

94. Nella vestizione la novizia riceve dalla Superiora generale un nome speciale, che non sia di altra suora vivente nella Congregazione.

A questo nome si aggiunge quello di un santo o un titolo della SS.ma Vergine o quello di un mistero di nostra S. Religione.

95. In apposito registro delle vestizioni si segni il giorno, il mese, l'anno ed il luogo della vestizione e le solite generalità

della novizia, sottoscrivendosi essa stessa e la Superiora generale o sua delegata.

96. Il noviziato comincia con la vestizione dell'abito religioso.

Esso deve durare un anno intero e continuato, per finire all'indomani del giorno anniversario della vestizione.

97. L'anno di noviziato può essere prorogato dalla Madre Superiora, udito il suo Consiglio, ma non oltre sei mesi.

§. 2. – *Interruzione del noviziato*

98. Il noviziato si interrompe, in modo da doversi incominciare e compiere, nei seguenti casi:

1) se la novizia dimessa dalla superiora esca dalla casa religiosa;

2) se senza licenza della superiora la novizia lasci la casa di noviziato con l'animo di non ritornare;

3) se, pur conservando il proposito di ritornare, rimanga tuttavia fuori della casa del noviziato per più di trenta giorni, sia di seguito che ad intervalli, per qualunque motivo, sia pure con la licenza della superiora.

99. Se la novizia, con licenza della Superiora generale oppure costretta da forza maggiore, é rimasta fuori casa, sotto l'ubbidienza della superiora, più di quindici giorni, ma non più di trenta giorni anche non continui, per la validità del noviziato é necessario e sufficiente che supplisca i giorni in questo modo trascorsi; se non ha passato in queste condizioni più di quindici giorni, la Superiora generale può esigere che vi supplisca, ma tale supplemento non é necessario per la validità.

100. Il noviziato non viene interrotto per il trasferimento della novizia da un noviziato all'altro, purché l'assenza non abbia superato trenta giorni.

101. La licenza di abitare fuori della casa di noviziato può concedersi dalla sola Superiora generale e non sarà data se non per giusta e grave causa.

102. Tutto intero il noviziato si deve fare portando l'abito religioso prescritto per le novizie nelle Costituzioni, se speciali circostanze di luoghi non richiedono altrimenti, a giudizio del Consiglio generale o in caso urgente del discretorio della casa.

§. 3. - *Maestra e Sotto maestra delle novizie.*

103. - La maestra delle novizie é la suora preposta alla vigilanza ed alla educazione religiosa delle novizie.

104. Se per il numero delle novizie o per altro motivo ragionevole si crede espediente, sia data alla maestra una sottomaestra, a lei immediatamente soggetta in tutto ciò che riguarda il regime del noviziato.

105. La maestra delle novizie e la sua compagna vengono elette per un triennio, durante il quale non si rimuovono senza una grave causa.

Possono essere rielette di triennio in triennio, finché si crederà opportuno.

106. La maestra delle novizie deve avere i seguenti requisiti:

- a) almeno trentacinque anni di età;
- b) dieci anni almeno di professione, già compiuti dai primi voti;
- c) emergere per pietà, carità, prudenza e per regolare disciplina;

d) essere libera da altre occupazioni od uffici che possano impedire il governo e la cura delle novizie.

107. La sottomaestra deve avere:

- a) almeno trent'anni di età;
- b) cinque anni almeno di professione, già compiuti dalla prima professione;
- c) essere libera da altre occupazioni come sopra é detto.

108. La sottomaestra é immediatamente soggetta, per ciò che riguarda il noviziato, alla maestra. Per cui ha quelle sole facoltà, che dalla maestra o espressamente o anche implicitamente le vengono concesse.

109. Alla maestra e a lei sola compete il diritto e il dovere di provvedere alla educazione religiosa delle novizie e al governo del noviziato.

110. A nessun'altra é lecito ingerirsi nel governo interno del noviziato, eccettuata la Superiora generale e la Visitatrice sua delegata.

111. Per tutto ciò che riguarda la regolare osservanza della Casa, tanto la maestra che le novizie dipendono dalla Superiora locale.

112. L'anno del noviziato deve, sotto la disciplina della maestra, avere questo scopo: informare l'animo della novizia con lo studio della Regola e delle Costituzioni, con pie meditazioni ed assidua preghiera; imparare ciò che riguarda i voti e le virtù; estirpare con opportuni esercizi dalle radici i semi dei vizi; raffrenare i moti dell'animo; acquistare le virtù; dedicarsi con più ampio e profondo studio alla dottrina cristiana.

113. A tale effetto, più volte nella settimana, in comune o in privato, la Maestra tenga alle novizie opportune istruzioni, non solo intorno alla pratica delle virtù, all'acquisto della religiosa perfezione, ma anche sulle Costituzioni, sulle opere e spirito della Congregazione.

114. Oltre a ciò, la Maestra spieghi pure le costumanze della Congregazione, il Cerimoniale ed il Rituale Romano-Serafico, in ciò che riguarda le suore, il modo di recitare l'Ufficio della B. Vergine, come ricevere con frutto i Sacramenti della penitenza e della SS. Eucaristia; insegni loro le regole di urbanità, di carità e di civile educazione, togliendo dai loro atti tutto ciò che vi sia di plebeo, di ruvido e scortese.

115. Durante il noviziato, la maestra informi, per iscritto, ogni mese, la Madre generale circa le qualità e il portamento delle singole novizie.

116 Queste informazioni si devono sottomettere all'esame del Consiglio generale, ogni tre mesi, perché dia il suo voto sulla continuazione del noviziato o sulla dimissione delle novizie.

Nel dubbio se la novizia sia idonea alla professione, é in facoltà della Superiora generale, sentito il parere del suo Consiglio, prorogare ancora il noviziato, non però di oltre sei mesi.

117 Quando in Consiglio si tratterà delle novizie e del noviziato, conviene che venga chiamata pure la maestra, la quale però non ha voto, se non é anche consigliera.

§. 4. - *Doveri e diritti delle novizie.*

118. Le novizie sono soggette alla podestà della maestra e delle superiore, alle quali sono tenute ad ubbidire e di cui

eseguiranno di buona volontà anche le penitenze ed umiliazioni loro imposte.

119. Alle singole novizie sin dal principio del noviziato si deve consegnare una copia intera della Regola e delle Costituzioni, che conserveranno in uso personale, fin che persevereranno nella Congregazione.

120. Durante l'anno di noviziato le novizie non siano occupate negli uffici esteriori della Congregazione, ne applicate di proposito allo studio delle lettere, delle scienze o delle arti.

121. Possono tuttavia addestrarsi nel lavoro e moderatamente esercitarsi nel leggere e scrivere, occuparsi nelle faccende domestiche, non però come ufficiali primarie e purché, tali occupazioni non le distolgano dagli esercizi del noviziato.

122. Le novizie si abituino a vivere in spirito di perfetta unione e di mutua carità, evitando con ogni industria le amicizie particolari la troppo freddezza nelle loro continue, scambievoli relazioni, sapendosi tutte sorelle e membri della medesima serafica famiglia.

123. Quantunque non siano obbligate a rendere conto alla maestra né alla Superiora della propria coscienza, pur tuttavia ricorran a loro nei bisogni spirituali e corporali, con filiale confidenza.

124. Non é permesso alle novizie stare insieme con le professe, se non in Chiesa, nelle processioni e nel refettorio, ovvero nei luoghi e tempi, in cui attendono al lavoro a norma del n. 121.

125. Le novizie non possono recarsi in parlatorio, se non raramente e sempre accompagnate dalla maestra o dalla sua compagna, ovvero da altra religiosa designata.

126. Non possono scrivere lettere, senza permesso della maestra, e dopo che le abbiano debbono consegnarle aperte alla maestra.

Lo stesso si farà con le lettere dirette alle novizie, le quali ugualmente saranno aperte e lette dalla Maestra.

127. Le novizie godono di tutti i privilegi e grazie spirituali concesse alla Congregazione; in morte hanno diritto agli stessi suffragi delle suore professe.

128. Durante il noviziato la novizia può liberamente lasciare la Congregazione, come la Superiora Generale, udito il suo Consiglio, può in qualunque momento licenziare la novizia, senza che sia tenuta a manifestare la ragione della dimissione.

129. La novizia, prima di emettere la professione, deve fare liberamente il testamento dei suoi beni, cederne l'amministrazione e disporre liberamente del loro uso ed usufrutto.

130. La novizia, prima di essere ammessa alla professione, si raccolga in Esercizi Spirituali, almeno per otto giorni interi, e, se il confessore lo giudica opportuno, premetta anche la confessione generale di tutta la vita.

131. Le novizie, che, a giudizio del medico, sono gravemente ammalate da credersi in pericolo di morte, sebbene non abbiano ancora terminato il noviziato, possono ammettersi, dalla Superiora generale o locale o da una loro delegata, alla professione con la consueta formula, senza esprimere limiti di tempo.

132. Chi ha emesso tale professione, partecipa di tutte le indulgenze e suffragi, di cui godono le religiose, che muoiono veramente professe, e le si concede dalla S. Sede l'indulgenza plenaria e la remissione di tutti i suoi peccati in forma di giubileo.

133. Se la novizia guarisce, ella si trova nella condizione di chi non ha fatto la professione, quindi dovrà emettere a suo tempo la professione; se muore, non può la Congregazione vantare alcun diritto sulla sua dote, in forza di questa professione.

ARTICOLO V *Professione religiosa*

134. Alla prima professione ammette la Superiora generale col consenso del suo Consiglio.

135. Ricordino le consigliere che nell'esame delle informazioni date dalla Maestra devono deporre ogni rispetto umano, ogni antipatia, ogni affezione, dovendo agire secondo la propria coscienza, non avendo altro di mira che il bene della Congregazione e la salvezza delle anime.

136. Per la validità della professione si richiede che:

a) la persona, che debba emetterla, abbia l'età di almeno sedici anni compiuti, se si tratta della prima professione temporanea, e di ventun'anni compiuti, se della perpetua;

b) sia ammessa alla professione dalla Superiora generale, col voto del suo Consiglio, deliberativo per la prima professione e soltanto consultivo per la rinnovazione dei voti temporanei e per l'emissione dei voti perpetui;

c) la prima professione temporanea sia preceduta dal noviziato valido a norma del diritto, e la perpetua da almeno tre anni completi di voti temporanei;

d) la professione si emetta senza violenza, grave timore od inganno;

e) sia fatta in termini espressi;

f) venga accettata dalla Superiora generale o da una sua delegata.

137. Nella Congregazione i primi voti si emettono per un triennio o più a lungo, se il tempo dell'età richiesta per la professione perpetua disti dippiù.

138. Il periodo di voti temporanei può essere prorogato, non più di tre anni; se la religiosa non dia ancora sufficiente affidamento, questa rinnova la professione per il tempo prorogato.

139. La Superiora generale può permettere, per giusto motivo di anticipare la rinnovazione dei voti temporanei, non però più di un mese.

140. Nell' emettere la professione temporanea o perpetua si osservi il rito approvato della S. Sede per le Congregazioni Francescane femminili, pronunziando ognuna, separatamente e ad alta voce, la seguente formula:

“Io Suor N. N. faccio voto e prometto a Dio Onnipotente alla Beata Maria sempre Vergine, al Beato Padre Nostro Francesco, a tutti i Santi e a te, Madre, per tre anni (o fino all' anno ventuno compiuto della mia età, o per tutto il tempo della mia vita) di osservare la Regola del Terz' Ordine Regolare di S. Francesco, approvata dal Signor Papa Pio XI, vivendo in obbedienza, castità e povertà, secondo le Costituzioni della nostra Congregazione delle “Piccole Ancelle di Cristo Re” di Afragola”.

141. Delle professioni emesse si stenda un atto, da firmarsi dalla Superiora generale o sua delegata, dalla stessa professa e

da due altre, e che si conserverà nell' Archivio della Congregazione.

142. La dispensa dei voti, sia temporanei che perpetui, é riservata all' Ordinario della Diocesi, dove esiste la Casa della Congregazione, salvo, i casi contemplati nei numeri 158, 162.

143. La rinnovazione dei S. Voti per divozione é fatta in pubblico ossia come atto di Comunità alla chiusura degli esercizi spirituali, secondo la norma descritta nel Rituale Romano. Serafico.

Li rinnovino pure privatamente più spesso che possono, specialmente dopo la S. Comunione, al quale atto sono annesse indulgenze speciali, per rendere a Dio sentimenti di grazie per il dono inestimabile della vocazione allo stato religioso.

ARTICOLO VI

Professe di voti temporanei

144. Le professe di voti temporanei godono delle stesse indulgenze, privilegi e grazie spirituali di cui godono le professe di voti perpetui; sono ugualmente obbligate all' osservanza della Regola e delle Costituzioni; in morte hanno diritto ai medesimi suffragi delle professe perpetue.

145. Non hanno voce passiva; il tempo però prescritto per acquistare la voce attiva e passiva si computa dalla prima professione temporanea.

146. Affinché le professe di voti temporanei più si consolidino nella formazione religiosa, continueranno a dimorare il maggior tempo possibile nella casa di noviziato o in altra, ove viga la perfetta vita 'religiosa, seguendo, per quanto si potrà, le stesse norme del noviziato.

Dovunque dimorino, siano sempre sotto la guida di una maestra appositamente designata.

147. La suora designata come maestra informi, almeno ogni tre mesi, la Superiora generale sulla condotta di ognuna.

148. Tre mesi prima dei voti perpetui, la Superiora generale inviti la Superiora e le discrete della casa, ove la suora abbia dimorato da almeno sei mesi, affinché inviino, ognuna separatamente, una relazione sul comportamento della professanda.

149. Finito il tempo dei voti temporanei o della proroga, la religiosa deve emettere i voti perpetui o ritornare al secolo.

150. Le suore professe di voti temporanei dimorino possibilmente qualche mese, immediatamente prima della professione perpetua, nella casa di noviziato, per meglio prepararsi al sublime atto della professione perpetua, alla quale devono pure premettere otto giorni di spirituali esercizi.

151. L'emissione della professione perpetua, come quella delle altre professioni, si faccia con la conveniente solennità, in Cappella o in Chiesa, presente anche la religiosa Comunità.

ARTICOLO VII

Dimissione dalla Congregazione

152. Le superiori sono obbligate ad adoperare ogni mezzo per ricondurre sulla retta via le suddite, che si siano allontanate dal sentiero dei loro doveri.

Se ciò non giova, si deve ricorrere alle convenienti penitenze e, se necessario, alla loro dimissione, osservando le seguenti prescrizioni canoniche.

153. Una suora é considerata dimessa per il fatto stesso se, Dio nol permetta, si renda colpevole di uno dei delitti, di cui nel Canone 646 del Diritto Canonico.

In questo caso basta che la Superiora generale con il suo Consiglio faccia una dichiarazione del fatto; anzi curi che le prove raccolte si conservino nell'Archivio della Congregazione.

154. In caso di grave scandalo esterno o del pericolo imminente di un gravissimo danno per la Comunità, una suora può subito essere rimandata al secolo dalla Superiora generale, col consenso del suo Consiglio, od anche dalla Superiora della casa con il consenso del suo Consiglio e dell' Ordinario del luogo, qualora manchi il tempo necessario per ricorrere alla Superiora generale e vi sia pericolo nel ritardo; la suora deve subito deporre l'abito religioso, e Ordinario o la Superiora generale, se é presente, devono senza indugio sottoporre l'affare al giudizio della S. Sede.

155. La Religiosa professa di voti temporanei, finito il tempo dei voti, può lasciare liberamente la Congregazione; come pure la Superiora generale, udito il suo Consiglio, può per cause giuste e ragionevoli escluderla dal rinnovare i voti temporanei, o dall' emettere la professione perpetua; non però per ragione di malattia, eccetto che sia provato con certezza che essa prima della professione fu dolosamente taciuta o dissimulata.

156. Se sia necessario dimettere una suora professa di voti temporanei, mentre questi perdurano, la dimissione può essere fatta dal Rev.mo Ordinario del luogo, dove si trova la casa religiosa; ma egli non userà di questo suo diritto alla insaputa o contro la giusta opposizione della Superiora generale e del suo Consiglio.

157. Lo stesso Rev.mo Ordinario non può dimettere una religiosa di voti temporanei, se non alle seguenti condizioni, la cui osservanza costituisce un grave obbligo di coscienza:

1) i motivi della dimissione debbono essere gravi;

2) questi motivi possono esistere o da parte della Congregazione o da parte della suora.

La mancanza di spirito religioso, se sia alle altre di scandalo, é motivo sufficiente di dimissione, quando un'ammonizione reiterata, unita ad una penitenza salutare, non ha prodotto l'effetto desiderato; non però una infermità, eccetto quanto é stato detto all'art. 256;

3) quantunque questi motivi debbano essere conosciuti dall' Ordinario dimittente, in modo certo, non é tuttavia necessario che siano provati con un giudizio in forma.

Ma devono però sempre manifestarsi alla Suora, con piena facoltà di rispondere; e le sue risposte devono essere fedelmente trasmesse allo stesso R.mo Ordinario;

4) la suora ha il diritto di ricorrere alla Santa Sede Apostolica contro il decreto di dimissione; se il ricorso viene fatto entro i dieci giorni, che seguono la notificazione della dimissione, il ricorso, la dimissione non ha alcun altro effetto giuridico.

158. La suora professa di voti temporanei, dimessa a norma di quanto é stabilito nel numero precedente, rimane "ipso facto" sciolta da tutti i suoi voti religiosi.

159. Per dimettere una suora professa di voti perpetui si richiedono dei motivi gravi esteriori, insieme con l'incorreggibilità, dopo inutili esperienze, così che non si abbia più speranza di resipiscenza, a giudizio della Superiora generale e del R.mo Ordinario del luogo.

160. La suora ha il diritto di esporre liberamente le sue ragioni: e le sue risposte devono essere fedelmente riportate negli atti.

161. La Superiora generale, in una relazione firmata da Lei e dal suo Consiglio, esponga il caso al R.mo Ordinario del luogo, dove si trova la Casa religiosa, a cui appartiene la suora; giacché spetta allo stesso Ordinario di concedere la dimissione, eccetto il diritto per la suora, che si vuoi dimettere, di esporre liberamente le sue ragioni e di ricorrere alla Santa Sede.

162. La professa dei voti perpetui, dimessa canonicamente dalla Congregazione, é sciolta dai suoi voti religiosi.

163. Le religiose, che per qualunque motivo escono dalla Congregazione o ne sono licenziate, non possono esigere nulla per qualsiasi lavoro fatto nella Congregazione; ma si deve restituire loro il capitale della dote senza i frutti maturati.

164. Si usi tutta la carità verso quelle che sono dimesse o se ne vanno spontaneamente, mantenendo la possibile riserva in Comunità e più ancora con gli estranei, specialmente circa i motivi della dimissione, per non nuocere alla buona fama delle interessate e tutelare quella della Congregazione.

CAPO III

DELLA CARITÀ VERSO DIO E VERSO IL PROSSIMO

(Capitolo III della Regola)

ARTICOLO I

Carità verso Dio

165. Giacché é in facoltà della Superiora, sentito il suo Consiglio o discretorio, chiedere all'Ordinario quel confessore, che crede sia pure utile alla Comunità, é necessario che sappia che all'ufficio di confessore delle religiose, ordinario e straordinario, devono essere designati quei

sacerdoti, sia del clero secolare sia religiosi con licenza del Superiore, che sono distinti per integrità di costumi e prudenza e che hanno quarant'anni di età, se un giusto motivo, a giudizio dell' Ordinario, non esiga altrimenti, i quali non hanno potestà alcuna nel foro esterne sulle medesime religiose.

§. 1. - *Sacramento della penitenza*

166. Tutte le suore, non escluse le postulanti e le novizie, si confessino almeno una volta nella settimana.

167. Alle singole case della Congregazione sia assegnato un solo confessore ordinario, il quale ascolti le confessioni sacramentali di tutta la comunità, eccetto che sia necessario designarne un altro o anche più altri, a causa del gran numero delle suore o per altro motivo.

168. Il confessore ordinario non può esercitare il suo ufficio oltre tre anni; però l' Ordinario del luogo può confermarlo per un secondo ed anche per un terzo triennio, se per la penuria dei sacerdoti, atti a quest' ufficio, non può provvedere altrimenti, o se la maggioranza delle religiose, comprese anche quelle, che negli altri affari non hanno diritto al voto, consente a voti segreti nella conferma dello stesso confessore ; in questo caso si deve provvedere in altra maniera ai bisogni spirituali delle religiose, che non consentirono nella conferma, se lo desiderano.

169. Se una religiosa, per la pace dell'anima sua e per fare maggiori progressi nelle vie del Signore, domanda un particolare confessore o direttore spirituale, si ricorra all' Ordinario del luogo.

170. In ogni comunità sia assegnato anche un confessore straordinario, che si rechi presso la comunità, almeno quattro

volte all'anno, e al quale tutte le suore devono presentarsi, per ricevere almeno la benedizione.

171. Siano inoltre assegnati alcuni sacerdoti, ai quali le suore possano facilmente ricorrere in casi particolari per confessarsi, senza che sia necessario rivolgersi ogni volta all' Ordinario del luogo.

172. Se una religiosa domanda qualcuno di questi confessori, non é lecito alle Superiore, direttamente o per mezzo d'altri, ricercare il motivo della domanda, od opporvisi con parole o fatti, o mostrare in qualunque modo di esserne malcontente.

173. Se nonostante quanto é prescritto negli articoli precedenti, una suora per tranquillità della sua coscienza si presenta ad un confessore approvato per le donne dall' Ordinario del luogo, la confessione fatta in qualunque chiesa od oratorio anche semipubblico, ovvero in altro luogo legittimamente destinato alle confessioni delle donne o delle religiose, é valida e lecita; né la Superiore può proibire queste confessioni né interrogarne nemmeno indirettamente e le suore non sono tenute a dargliene conto.

174. Tutte le suore, quando sono gravemente inferme, sebbene senza pericolo di morte, possono far chiamare qualunque sacerdote approvato per la confessione delle donne, benché non assegnato alle religiose, e confessarsi da lui, durante la grave malattia, quando vogliono; la Superiore non può proibirlo né direttamente né indirettamente.

175. Le religiose ricordino che i confessori ordinari o straordinari non possono in alcun modo ingerirsi nel governo interno od esterno della comunità.

176. É severamente proibito a tutte le Superiore di indurre in qualunque modo le proprie suddite a rendere conto della

coscienza; non é però vietato a queste di aprirsi spontaneamente e liberamente con le proprie superiore.

177. Nei giorni, in cui é concessa l'assoluzione generale, le suore possono riceverla dal confessore ordinario o straordinario, o, mancando essi, da qualunque sacerdote approvato per le confessioni; si deve usare la formola: "Ne reminiscaris etc..." contenuta nel Rituale Romano-Serafico.

§ 2. - *SS.ma Comunione*

178. Le Superiore promuovano fra le religiose la frequenza della S. Comunione.

Sia perciò sempre libero alle religiose, debitamente disposte, di accostarsi anche ogni giorno a ricevere il corpo di Nostro Signore Gesù Cristo.

179. Se una suora dopo l'ultima confessione sacramentale ha recato grave scandalo alla Comunità, o ha commesso una colpa grave ed esterna, la Superiore può proibirle di accostarsi alla S. Comunione, finché non si sia di nuovo accostata al Sacramento della Penitenza.

180. Le Piccole Ancelle abbiano come norma direttiva di ricevere la SS.ma Comunione, almeno nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle feste dei patroni della Congregazione, dei Santi dell' Ordine Franciscano, nei primi venerdì di ogni mese in tutti i sabati e nei giorni in cui vi é la indulgenza plenaria e Assoluzione Generale.

181. Le Superiore dicano apertamente alle suddite che generalmente parlando si rallegrano del loro frequente accesso alla S. Comunione; ma nei singoli casi di astensione non trovano nulla di riprovevole; anzi possono pensare che sia per libertà, timore e delicatezza di coscienza.

182. Le Piccole Ancelle vivano così santamente da essere disposte ad accostarsi, quando più spesso é possibile, alla Sacra Mensa, poiché la Comunione frequente é uno dei mezzi più efficaci per arrivare alla perfezione.

ARTICOLO II

Carità verso il prossimo

183. Poiché la prova dell'amore verso Dio é l'esercizio della S. Carità verso il prossimo, perciò tutte le Piccole Ancelle, le quali venerano ed amano qual padre il Serafino d'amore S. Francesco d'Assisi, vivano sempre nella mutua carità fraterna aiutandosi volentieri con i servizi della carità, avendo in orrore ogni gelosia, sollecite di mantenere l'unione nel vincolo della pace.

In modo speciale evitino assolutamente le particolari amicizie ed affezioni, le detrazioni e mormorazioni, i dissensi, le derisioni; ognuna usi verso le altre quella carità, con la quale vorrebbe essere trattata essa stessa.

184. Abbiamo speciale riguardo alla dolcezza, alla mansuetudine del cuore, delle parole e dell'operato, per non essere di dispiacere o di offesa ad alcuna.

Che se avvenga qualche contrasto o disgusto, siano pronte a tutto risarcire con santa carità ed umiltà, allontanando dall'animo qualsiasi rancore ed avversione verso la propria consorella.

185. Non pronunzino mai parola, che possa offendere la propria consorella, neppure usando soprannomi, frasi piccanti e scherzi grossolani.

Non parlino dei difetti delle consorelle, anzi, per quanto possono, procurino di coprirli e di scusarli.

186. Nelle diversità di pareri si rimettano alla parola della Superiora, umiliando il proprio giudizio, per amore di pace e di carità fraterna.

187. Se la Superiora si accorga di qualche contrasto fra le suore, adoperi tutti i mezzi, che la prudenza suggerisce, per ristabilire la buona armonia degli animi.

188. Se accada qualche turbamento fra le suore, quella che ne fu causa prima, riconosca subito il suo male, s'inginocchi ai piedi della consorella e le domandi perdono.

L'altra, memore della sentenza del Signore: "Se non perdonerete di cuore, nemmeno il Padre vostro Celeste perdonerà a Voi" generosamente perdoni alla consorella ogni ingiuria ricevuta.

189. Finalmente le suore siano quanto mai premurose di compiere in ispirito di cristiana carità tutte le mansioni derivanti dallo scopo speciale della Congregazione, cioè il bene spirituale e temporale dei poveri vecchi, non aspettano la ricompensa materiale, ma fidenti in Dio meditino la Divina ricompensa da Colui, che non lascia senza premio neanche la più piccola cosa fatta per amar suo.

CAPO IV

DELL'UFFICIO DIVINO, DELL'ORAZIONE E DEL DIGIUNO *(Capitolo IV della Regola)*

ARTICOLO I

Ufficio divino e S. Messa

190. Le suore recitino ogni giorno, in comune in coro, l'Ufficio piccolo della Madonna con le laudi; poi le Ore, Vespro e Compieta in latino, osservando le Cerimonie, secondo il Cerimoniale Romano Serafico.

191. Nella festa di Cristo Re e nel giorno dei defunti, in luogo dell' Ufficio della Madonna, recitino i rispettivi Uffici, come si trovano nel Breviario.

192. Le Suore inferme e quelle che a giudizio della Superiora per le loro occupazioni o altre ragioni dovranno star fuori del Coro, dicano i rispondenti Pater, che la Regola prescrive alle Suore converse, cioè dodici Pater per il Mattutino e le lodi e cinque per ciascuna delle altre ore canoniche.

193. Le suore si studino di recitare l'Ufficio degnamente, attentamente e devotamente.

194. La Superiora può, in casi particolari, dispensare dalla recita dell' Ufficio, senza ingiungere altro supplemento.

195. Le Superiori curino che tutte le suore non legittimamente impedito, ascoltino ogni giorno la S. Messa.

ARTICOLO II

Orazione e altri esercizi di piet 

196. Le suore, in tempo determinato, facciano l'Orazione mentale per mezz'ora la mattina e possibilmente alcun tempo anche la sera.

197. Ogni anno, tutte le suore si raccolgano in SS. Esercizi, almeno per otto giorni, sotto la direzione di un Sacerdote distinto per bont  e santit .

Questi Esercizi si aprono e si chiudono con le preghiere riportate nel Rituale Romano-Serafico.

198. Le suore siano fedeli nell'assistere ai comuni esercizi di piet , ricordando che questo   un gran mezzo per giungere alla perfezione ed ottenere da Dio abbondanti grazie.

ARTICOLO III

Digiuno

199. Le suore osservino le astinenze e i digiuni della Chiesa; tuttavia possono usufruire degli indulti legittimamente concessi dall' Ordinario del luogo.

200. Digiunino nella vigilia dell' Immacolata Concezione e di S. Francesco di Assisi, aggiungendo anche la vigilia di Cristo Re e tutti i primi venerd  del mese non festivi.

201. Per giusta causa, come malattia, debolezza, fatica, viaggio, possono le superiori in casi particolari esimere le suore dai digiuni e dalle astinenze prescritti dalla Regola o dalle Costituzioni, od anche intervenendo causa grave, sia pure dubbia, dichiarare l'esenzione di qualche suora dal precetto ecclesiastico del digiuno e dell'astinenza.

Quelle che lo possono fare comodamente, compensino questa dispensa con qualche pia pratica, a giudizio della Superiora.

202. Le Superiori provvedano amorevolmente tutte le religiose del necessario e del conveniente, specialmente in tempo di malattia; il vitto, quantunque ordinario, sia sano e sufficiente; si potrà in qualche solennità o ricorrenza aggiungere altra cosa alle vivande giornaliera.

203. Tutte le refezioni, si prendano in comune, in refettorio, nelle ore stabilite.

204. Nella qualità dei cibi non vi sia differenza alcuna tra le suore, comprese anche le superiore, se non in quanto lo richiede la salute.

205. Le suore si contentino del nutrimento ordinario loro apprestato, non si lamentino se manca qualche cosa, anzi ad esempio dei santi si servano di questo mezzo per praticare in tavola atti di mortificazione.

CAPO V
DEL MODO DI COMPORTARSI INTERNAMENTE
ED ESTERNAMENTE
(Capitolo V della Regola)

ARTICOLO I
Mortificazione

206. Le Piccole Ancelle oltre le corporali austerità, si studino di compiere con spirito di mortificazione e di penitenza tutti i loro doveri.

207. Siano sempre vigilanti sull' interna mortificazione, combattendo la superbia, frenando le proprie passioni, reprimendo subito ogni movimento disordinato dell' animo.

208. Per praticare penitenze private e che non portano nocimento alla salute o disturbo alla regolare osservanza, é sufficiente il consiglio del confessore; per quelle pubbliche si richiede anche la licenza della Superiora.

209. Vi sono molti altri atti di mortificazione, che le religiose possono praticare spesso senza il minimo detrimento della salute e con grande profitto spirituale.

Tali sono: parlar poco, resistere alle curiosità, sopportare con pazienza gli incomodi e contrarietà, le umiliazioni e infermità, le fatiche e travagli, non lamentandosi, anzi rallegrandosi col loro Serafico Padre, il quale non si gloriava che della croce di N. S. Gesù Cristo.

210. Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì nei quali non cada una festa di prima o seconda classe o un ottava di una festa di prima classe, le suore, in memoria della cruenta flagellazione di N. S. Gesù Cristo, facciano la disciplina per lo spazio di tre Ave Maria, De Profundis e Salve Regina, con l' Orazione "Concede, misericors".

211. Ogni settimana, preferibilmente nel venerdì, abbiano il capitolo delle colpe in cui le suore si accusano con umiltà dei difetti esterni commessi contro la Regola le Costituzioni e le consuetudini legittime della Congregazione, non però dei mancamenti interni.

212. Nel celebrare il capitolo delle colpe si dicano le preghiere e si osservino le cerimonie scritte nel Rituale Romano-Serafico.

213. La Superiora si varrà del Capitolo per ascoltare con benignità le accuse delle suore, per dare loro quegli ammonimenti ed avvisi, suggeritile dalla materna carità e prudenza, e per animarle a procedere, sempre meglio, nell'esercizio delle virtù e delle buone opere.

214. Le novizie e le postulanti, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, quando in questi giorni non cada alcuna festa di prima classe o una ottava di una festa principale, chiedano genuflesse, in mezzo al Refettorio, la colpa con la formula consueta: "Madre e sorelle, mi chiamo in colpa di tutte le mancanze che ho commesso e ne domando per amor di Dio la penitenza".

La Superiora le esorti all'osservanza delle Costituzioni, le richiami sopra i difetti più noti ed imponga qualche piccola penitenza pubblica.

ARTICOLO II

Abito religioso

215. Tutte le religiose porteranno l'abito della Congregazione, tanto dentro che fuori di casa, se non sono scusate da una grave causa, a giudizio della Superiora Generale e del suo Consiglio o, in caso di urgenza, della Superiora locale e del suo Discretorio.

216. L'abito esterno proprio di questa Congregazione consiste in una tonaca di lana bianca, che scende fino ai piedi con maniche larghe di cm. 50 e con rivolto di cm. 10; con sotto un manichino bianco lungo fino al gomito e con polso di cm. 3 (con dieci pieghettine).

L'abito é cinto ai fianchi da una corda di lana bianca a doppio giro, pendente a destra, nel cui tratto più lungo ha tre nodi, disposti ad uguale distanza, e a sinistra la corona,

Francescana di madreperla, grande ed uniforme per tutte, con medaglia di Cristo Re e della Vergine Immacolata.

217. La testa é coperta da una cuffia bianca e da un velo colar bianco di m. 1,60.

218. Portino pendente al collo sospeso ad un cordoncino bianco un Crocifisso di argento, in una parte del quale sono incise le parole “Piccole Ancelle” e sull’altra “Cristo Re”; questa parte é quella visibile.

219. Le calze siano di colar bianco sia d’estate che d’inverno.

220. Per l’uscita, tanto d’inverno che d’estate, indossano pure un mantello di color bleu, lungo come l’abito, e un velo bleu lungo m. 2 per le più grandi, m. 1,80 per le più piccole.

Tale velo é distinto col bianco di una fascettina impercettibile sulla fronte, larga un millimetro.

221. Vestano ancora una modestina di mussola bianca inamidata di cm. 38.

222. Le professe di voti perpetui portino in dito l’anello d’oro a fascettina.

223. L’abito delle novizie é lo stesso di quello delle suore professe, soltanto che non portano il crocifisso.

224. Le postulanti indossano un abito color nero, con mantellina corta dello stesso colore, ed una medaglia pendente al collo, sospesa con cordoncino color celeste.

Le suore dormano in dormitori comuni su letti separati da tende bianche, oppure in celle adattandosi alla particolare condizione dei luoghi.

[N.B. il numero 225 non c'è nelle Costituzioni]

226. Non é lecito apportare cambiamenti, senza espressa licenza della S. Sede, e dopo averne interpellati i Rev.mi Ordinari interessati.

227. Le Piccole Ancelle si astengano da ogni vanità e ricercatezza nel vestito, ma si presentino sempre pulite e modestamente composte.

Nell'abito e in tutto il resto risplenda sempre quella semplicità e povertà, che le renda povere di cose ma ricche di virtù.

ARTICOLO III

Clausura

228. In tutte le case della Congregazione sia una parte soggetta alla clausura, cioè riservata esclusivamente alle religiose, in modo che nessuna persona dell'altro sesso vi sia ammessa.

La clausura comprende il dormitorio, il refettorio, le stanze delle religiose ed altre parti determinate dalla Superiora Generale.

229. Si possono però, con le dovute cautele, cioè accompagnandoli, introdurre nella clausura i confessori, i medici, gli operai, la cui opera fosse necessaria.

230. Se ad una casa della Congregazione é annesso un convitto per opere proprie della Congregazione, si deve, per quanto possibile, riservare per l'abitazione delle suore, almeno una parte separata della casa, soggetta alla clausura.

231. Anche fuori della clausura, nei luoghi riservati alle opere, non si ammettano persone di sesso diverso, se non per giusto motivo e con licenza della Superiora.

232. Le Superiori facciano osservare accuratamente quanto é prescritto circa l'uscita delle suore e le loro relazioni con le persone esterne, affinché inutili trattenimenti non vengano a turbare la disciplina o ad affievolire lo spirito religioso.

233. L'abitazione del confessore, del Cappellano o del Predicatore abbia un ingresso separato; é proibita ogni comunicazione interna coi locali occupati dalle suore.

234. Al cader del sole si chiudano tutte le porte esterne della casa e le chiavi si consegnino nelle mani della Superiora, da cui la portinaia le riprenderà all' indomani, all'ora stabilita.

ARTICOLO IV *Parlatorio*

235. All' ingresso di ciascuna casa della Congregazione vi sia una stanza o più di ricevimento, detto parlatorio, dove le suore possono ricevere le persone, che desiderano parlare con esse.

236. Nelle visite, che si ricevono sia per affari sia da parenti, nessuna suora può recarsi al parlatorio senza il permesso della superiora e senza essere accompagnata da un' altra suora.

La ascoltatrice tenga il segreto di quanto ha sentito, ma interrogata dalla Superiora, con carità riferisca ogni cosa.

237. Anche la Superiora nel ricevere visite abbia una compagna, eccetto che debba trattare con persone di riguardo o di cose che richiedono il segreto.

238. Le conversazioni nel parlatorio siano brevi, edificanti e rare.

239. Non si ammettano visite, quando la comunità é riunita per i SS. Esercizi e nel tempo che la Comunità é occupata per gli atti comuni, molto meno quando la porta esterna della casa é stata chiusa, cioè dal suono dell' Ave Maria, fino alla mattina.

240. Nessuna suora, all' insaputa della Superiora, offra cosa alcuna a quei che la visitano, né si riserbi doni ricevuti né faccia o riceva commissione alcuna dal di dentro al di fuori e viceversa.

ARTICOLO V

Uscite e viaggi

241. Le suore non escano che per affari della Congregazione e previo il permesso della Superiora.

Fuori di casa, le suore restino sempre due insieme, e al ritorno si presentino alla Superiora, a cui, se richieste, renderanno conto di ciò che é avvenuto di notevole.

242. Per la strada camminino con quella modestia e serietà, che ispira rispetto e venerazione.

Non facciano inutili discorsi con le persone del secolo, rispondendo, se interrogate, più succintamente che possono.

243. Non é permesso alle suore intraprendere viaggi senza licenza data in iscritto dalla Superiora Generale.

244. Quanto a far visita ai parenti gravemente infermi, potrà concedersi soltanto per i genitori, fratelli e sorelle; spetta alla Superiora Generale dare tali permessi ed in casi più urgenti

alla Superiora locale, con l'obbligo di informarne al più presto la Superiora generale.

245. Le Superiori non permettano alle suore di vivere fuori dalla casa religiosa, se non per grave motivo e per il più breve tempo possibile; per una assenza, che si protragga oltre sei mesi, si richiede la licenza della S. Sede, eccetto che si stia fuori per ragioni di studio; in questo caso le suore dimorino in case religiose e frequentino le scuole approvate o riconosciute dall'autorità ecclesiastica.

246. Le suore abbiano in avversione il conversare con le persone secolari, essendo ciò dannoso allo spirito di raccoglimento; dovendo però fare, serbino quella gravità e modestia, che le persone secolari attendono da una Sposa di Gesù Cristo.

ARTICOLO VI

Corrispondenza epistolare

247. Quando allo scrivere lettere alla propria famiglia, si regoli ciascuna suora col parere della Superiora, la quale non permetterà di scrivere se non per giusto motivo e piuttosto raramente.

248. Le lettere, da inviarsi alle suore e a quelle loro indirizzate, si devono consegnare alla Superiora, la quale deve aprirle, può leggerle, ma sempre con la debita discrezione, prudenza e carità mantenendo fedelmente il segreto.

249. Non solamente le lettere e i biglietti, ma neppure le notizie a voce debbono portarsi dalle suore della Casa a persona esterna, o dalle persone esterne alle suore della casa, senza che lo sappia la Superiora.

250. Tutte le suore possono liberamente inviare lettere, esenti da ogni ispezione, alla S. Sede, al suo Legato nella Nazione, alla Superiora generale e alle sue Consigliere, alla Superiora locale, quando questa é assente dalla casa, all'Ordinario del luogo, al quale sono soggette.

Da queste persone le suore possono parimenti ricevere lettere, senza che nessuno abbia il diritto di aprirle o leggerle.

ARTICOLO VII

Silenzio

251. Le Piccole Ancelle siano moderate nelle parole e nei discorsi, il cui eccesso, raramente, potrà essere senza peccato; osservino con diligenza il silenzio in tutta la casa, eccettuato il tempo destinato alla ricreazione.

252. In ogni luogo, specialmente in Chiesa, in sagrestia, nelle stanze private delle suore, nelle officine, nei dormitori e nei refettori, le suore siano grandemente premurose di osservare il silenzio; tuttavia possono parlare a voce bassa, quando la necessità o la carità lo richiede.

253. Il silenzio si può rompere non solo con le parole, ma anche col rumore e lo strepito, camminando senza necessità per i dormitori, chiudendo le finestre e le porte e simili.

ARTICOLO VIII

Ricreazione

254. I tempi di ricreazione assegnati si trascorrano in santa e cordiale giovialità.

255. La ricreazione sia condita con discorsi di pietà e di edificazione, esclusa ogni contesa e questione, sia pure di

spirito; si evitino le mormorazioni, le critiche, i discorsi imprudenti sul governo delle superiori, su ciò che accade nella casa.

256. Lo spirito di unione e di carità anche nelle ricreazioni richiede che le religiose non si separino le une dalle altre, per tenere conversazioni particolari, ugualmente caritatevoli e trattabili con tutte.

257. Alla ricreazione assista sempre la Superiora o chi la rappresenta.

Dato il segno della fine della ricreazione, si tronchi affatto ogni parola, per recarsi tosto ai propri doveri.

258. Tranne la Superiora e le maestre per le loro alunne, nessuna entri nella cella o tenda altrui, senza il permesso.

CAPO VI DELLA CURA DELLE INFERME *(Capitolo VI della Regola)*

ARTICOLO I *Cura delle suore inferme*

259. In tutte le case della Congregazione, per quanto possibile, o almeno in quelle più importanti, sia una parte, la più salubre e adatta, provvista di suppellettili convenienti, destinata ad accogliere le inferme o inabili per la vecchiaia, bisognose di cure speciali, fino a che si siano ristabilite in salute.

260. Se una suora é colpita da male contagioso, si osservino esattamente le prescrizioni del medico, riguardo all'isolamento della persona e degli utensili.

261. L'infermeria sia affidata ad una o più religiose secondo il bisogno, capaci e caritatevoli, affinché insieme alla Superiora prestino alle inferme le cure necessarie.

262. L'infermiera presti con dolcezza e carità tutte le cure richieste, ricordando il premio speciale, che avrà da Gesù per le opere di misericordia.

263. La Superiora visiti spesso le inferme e provveda con cura materna il necessario e quanto possa occorrere.

Essa può permettere che anche le altre suore visitino le malate, tenuto conto delle loro condizioni e delle prescrizioni del medico.

264. Le inferme a loro volta ricordino che le infermità sono particolari visite del Signore, quindi le accettino con animo sottomesso, in ispirito di penitenza, esercitando così le virtù della pazienza, mansuetudine, povertà, obbedienza e discrezione.

265. Le suore inferme, che già da un mese si trovano in letto, senza sicura speranza di guarire presto, possono col consiglio prudente del confessore ricevere la SS.ma Eucarestia, una o due volte la settimana, sebbene abbiano preso innanzi qualche medicina o altro, a modo di bevanda.

Le inferme in pericolo di morte possono comunicarsi ogni giorno, anche non digiune, finché dura tale pericolo.

266. Se la malattia s'aggrava, tanto la Superiora che l'infermiera procurino che gli ultimi Sacramenti siano amministrati alle inferme a tempo opportuno.

Avvicinandosi la morte, si chiami il Sacerdote, affinché aiuti l'inferma a morire piamente.

Tutte le suore della casa preghino per la consorella moribonda, fino a che essa abbia reso la sua anima nelle mani del Creatore.

ARTICOLO II

Suffragi

267. Appena spirata una suora, la Comunità, se il tempo lo permetterà reciti in Cappella la stazione al SS.mo Sacramento, in suo suffragio.

268. Composta e rivestita la salma dell'abito religioso, le si metta una croce fra le mani giunte, una corona di fiori sopra la testa e si esponga nel luogo consueto.

269. Le religiose della Comunità, animate dai sentimenti della carità fraterna, non dimentichino la defunta nelle loro preghiere e Comunioni.

270. I funerali siano celebrati con grande pietà; per ciascuna suora defunta si compiano fedelmente i suffragi stabiliti, i quali devono essere i medesimi per le novizie e per le professe.

271. La Superiora della casa, alla quale appartiene la defunta, ne dia subito avviso alla Superiora generale, affinché questa senza dilazione ne informi tutte le case della Congregazione per i suffragi prescritti.

272. In morte di una suora si celebri dalla Casa ove era di famiglia, nel giorno del decesso un modesto funerale, secondo il costume del paese; si reciti l'intero Ufficio dei morti e tutte le suore della Comunità ricevano una S. Comunione e preghino per l'anima sua con altre opere buone.

273. In morte del Sommo Pontefice, in tutte le Case della Congregazione si faccia un solenne funerale, le suore recitino l'intero ufficio dei defunti ed applichino trenta SS. Comunioni.

274. In morte dell'Ecc. mo Vescovo Diocesano, nelle Case della stessa Diocesi, si faccia celebrare una Messa in suffragio

e le suore, ivi dimoranti, dicano l'Ufficio dei morti ed applichino quindici S. Comunioni ed altrettante volte la Corona Francescana.

275. In morte della Generale, delle ex-Generali e delle Consigliere generali, in atto, in tutte le Case della Congregazione si faccia un solenne funerale; le suore recitino l'Ufficio dei morti e ricevano quindici SS. Comunioni ed altrettante volte applichino la Corona Francescana.

276. In morte di ogni suora o novizia della Congregazione, ciascuna Superiora faccia celebrare al più presto una S. Messa ed ogni religiosa applichi otto volte la Comunione, la Via Crucis, e reciti altrettante volte la Corona Francescana.

277. In morte del confessore o cappellano, la Superiora faccia celebrare una Messa letta e le suore, appartenenti alla Casa, applichino cinque volte la S. Comunione e la Corona Francescana in suffragio dell'anima sua.

278. In morte del padre o della madre di una professa, di cui sia stato annunciato il decesso, si

faccia applicare una Messa nella Casa, dove dimora la figlia suora, e le altre religiose della stessa Casa sono esortate a ricevere la S. Comunione.

279. Ricevendo l'annunzio della morte di un insigne benefattore, la Superiora generale notifichi a tutte le case e lo raccomandi ai suffragi comuni, come le ispirerà la gratitudine dei benefizi ricevuti.

280. In tutte le case della Congregazione, nel giorno dei morti, nelle prime ore del mattino, si reciti o si canti l'intero Ufficio dei morti, con la Messa di Requiem per tutti i fedeli defunti; tutte le suore sono esortate a ricevere la S. Comunione.

281. In ogni lunedì e venerdì del mese di novembre, in luogo del Mattutino della Madonna, si reciti in comune un Notturmo dell'Ufficio dei morti con l'orazione "Fidelium".

282. Durante il mese di novembre, quando lo comporta il Rito, in tutte le Case si facciano altri tre funerali, come nel precedente articolo: uno per tutti i benefattori della Congregazione, l'altro in suffragio delle consorelle defunte e il terzo per i genitori delle suore della Congregazione.

283. Vi sia in ogni Casa il necrologio della Congregazione, ossia un libro in cui siano scritti i nomi di tutte le religiose, che passarono all'eternità, affinché tutti gli anni, nel giorno anniversario della loro morte, se ne rinnovi la memoria, leggendoli in Comunità, e le loro anime siano raccomandate alla misericordia di Dio, dicendo in fine della lettura: "Animae earum et animae omnium fidelium defunctorum, per misericordiam Dei, requiescant in pace".

R.) Amen .

CAPITOLO VII DELLE OPERE DELLA CONGREGAZIONE

ARTICOLO I *Assistenza ai vecchi ed ammalati*

284. Le suore si facciano un dovere di istruirsi in ordine alle diverse opere della Congregazione, secondo le disposizioni delle Superiori per disimpegnare, nel miglior modo possibile, le mansioni loro affidate.

285. Le suore destinate dall'obbedienza al caritatevole ufficio dell'assistenza ai poveri vecchi o malati, abbiano scolpito nell'animo il sublime insegnamento del Divin

Maestro: “Io ero infermo e mi avete visitato, qualunque cosa avete fatto al minimo dei miei poverelli, l’avete fatta a me.

286. Appartiene alla Superiora generale col suo Consiglio designare le suore per l’assistenza ai vecchi o ammalati nei ricoveri ed ospedali.

287. Nei ricoveri ed ospedali vi sia una Superiora abile e fervorosa, che aiuti le suore infermiere nel compimento dei loro doveri.

La Superiora visiti spesso le sale, sorvegli la condotta delle suore, così che tutto proceda regolarmente.

288. Le Suore infermiere, nel prestare le cure materiali ai vecchi e malati, abbiano di mira il bene delle loro anime, con l’esempio della loro specchiata virtù, con opportune e prudenti esortazioni, soprattutto col pregare ed offrire al Medico divino i propri sacrifici, per intercessione di Coei che salutiamo: “Salute degli Infermi”.

289. Per le cure intime, le suore si valgano di persone laiche; tuttavia in casi urgenti e gravi la

Superiora vi può designare una suora di matura età, di provata virtù e che acconsenterà a tali opere di carità.

290. Alle sorelle é vietato ricevere in consegna dagli infermi denaro, oggetti preziosi, carte d’importanza, senza licenza della Superiora.

Non si ingeriscano in ciò che riguarda atti testamentari o altri atti legali.

291. Aggravandosi la malattia, informino il cappellano o altro sacerdote, affinché in tempo opportuno somministri ai ricoverati infermi i SS. Sacramenti e li aiuti a morire piamente.

ARTICOLO II

Istruzione ed educazione della gioventù

292. Benché l'istruzione e l'educazione della gioventù non sia la parte principale dello scopo della Congregazione, pure, se ordinata dagli Ecc.mi Ordinari, le suore vi si applichino con tutto zelo e perfezione.

293. Le suore addette all'assistenza della gioventù devono essere fornite, oltre che di una sufficiente preparazione pedagogica, anche delle qualità necessarie per l'esplicazione della missione educatrice.

294. Le suore studino l'indole e il temperamento di ciascuna alunna, per rendere efficaci l'insegnamento e le ammonizioni, accoppiando la dolcezza alla riservatezza.

295. Le alunne siano trattate con imparzialità, senza motivi umani di simpatie o antipatie.

296. Le alunne siano istruite, oltre che nelle cognizioni scientifiche, anche nelle diverse abilità donnesche, che potranno essere mezzi di sostentamento.

297. Nell'insegnamento della dottrina cristiana le suore procedano con metodo pedagogico così che le fanciulle non abbiano solo ad apprendere a memoria, ma riflettere sulle verità di nostra santa religione per conformare ad esse la loro vita.

298. In ogni casa di educazione ed istruzione sia un regolamento d'ordine, approvato dalla Superiora generale, come pure una direttrice degli studi, la quale vigili per il buon andamento dell'educazione, istruzione ed ordine disciplinare.

299. Richieste dai Parroci le suore possono pure prestarsi per le opere parrocchiali, come insegnamento del catechismo, assistenza della gioventù femminile, formazione dell'azione cattolica.

ARTICOLO III

Missioni fra gli infedeli

300. Delle suore, che domandano di andare nelle missioni tra gli infedeli, la Superiora generale in omaggio alle prescrizioni del Serafico Padre non vi mandi che quelle che ritiene idonee per sodezza di virtù, sufficienza di forze fisiche e preparazione ricevuta.

301. Le suore inviate in Missioni si rallegrino di essere state scelte alla vita di apostolato e alla propagazione del regno del nostro Divino Re e Signore Gesù Cristo fra i popoli, che ancora vivono tra le tenebre dell'idolatria e del peccato.

PARTE SECONDA
REGIME DELLA CONGREGAZIONE

CAPO I
DELL'AUTORITÀ NELLA CONGREGAZIONE

ARTICOLO I
Suprema autorità

302. Le Piccole Ancelle di Cristo Re abbiano grande premura di conoscere ed eseguire fedelmente tutto quello che il Romano Pontefice, da sé stesso o per mezzo dei S. Dicasteri Romani comanda, ammonisce, suggerisce e consiglia, sia per ciò che riguardi la Congregazione e le suore, come tali, sia come fedeli cristiani.

303. Oltre l'umile riverenza e docile obbedienza, dovuta in generale agli Ordinari diocesani, le suore s'impegnino di conoscere i diritti speciali, che, secondo il diritto, ad essi spettano, molti dei quali sono espressi in queste Costituzioni, per non venire mai meno ai sacri doveri verso i Pastori delle loro anime.

304. Verso l'Ordine dei Frati Minori, a cui la Congregazione è legittimamente aggregata, e verso i superiori del medesimo le suore nutrano venerazione e rispetto.

305. La Suprema autorità interna in tutta la Congregazione è esercitata in modo ordinario dalla Superiora Generale con il suo Consiglio: in modo straordinario dal Capitolo Generale legittimamente riunito.

ARTICOLO II

Ordine di precedenza da osservarsi tra le suore

306. L'ordine interno della Congregazione è il seguente:

- a) Madre generale;
- b) Consigliere generali secondo l'Ordine di elezione;
- c) Segretaria Generale ed Economa Generale;
- d) Ex Superiora generale;
- e) Superiora locale;
- f) Discrete locali;
- g) Economa locale;
- h) Maestra del Noviziato;
- i) Maestra del Postulato;
- l) professe perpetue secondo l'anzianità di prima professione;
- m) professe temporanee secondo la prima professione;
- n) novizie;
- i) postulanti.

307. Fra più suore, che emisero la prima professione nello stesso giorno, fra le novizie della stessa vestizione e le postulanti che cominciarono il postulato nello stesso giorno, precede la più provetta di età.

308. Una religiosa decaduta da un ufficio riprende il posto secondo l'anzianità di prima professione.

Non è lecito assumere o ritenere alcun titolo o privilegio, fatta eccezione della Superiora generale come ai numeri 306, 313.

309. Le religiose si chiamano tra loro col nome di “suora”; sia dato il nome di “Rev.ma Madre” alla Superiora Generale attuale, “Rev.da Madre” alle Officiali Generali, alle ex Superiore Generali alle Superiore locali e alle Maestre delle novizie e delle postulanti.

CAPO II DEL CAPITOLO GENERALE

ARTICOLO I

§. 1 - Convocazione e membri

310. Il Capitolo generale è ordinario e straordinario; l'ordinario ha luogo ogni sei anni, quando finisce il tempo per l'elezione della Superiora generale; lo straordinario ha luogo in questo frattempo, se per la morte o rinuncia della Superiora generale diventano necessarie nuove elezioni.

311. Per convocare il Capitolo generale per altre cause, che non siano quelle indicate, si richiede oltre il voto deliberativo del Consiglio Generale, anche il permesso della S. Sede.

312. Il Capitolo Generale è convocato dalla Superiora Generale o, in sua assenza, dalla Vicaria, per mezzo di lettera circolare indirizzata a tutte le case, sei mesi prima del Capitolo, e da leggersi pubblicamente in tutte le Comunità; nella lettera sono pure indicati:

- a) il luogo e il tempo del Capitolo;
- b) il giorno dell'arrivo delle vocali;
- c) le preghiere da farsi nelle singole case per il buon esito del Capitolo a norma del Rituale Romano-Serafico;
- d) i documenti che le Superiori devono portare o inviare al Capitolo;
- e) le opportune istruzioni per l'elezione delle delegate.

313. Fanno parte del Capitolo generale:

- a) la Superiora Generale;
- b) le Consigliere generali;
- c) la Segretaria generale;
- d) l'Economa generale;
- e) le ex-Superiore generali;

f) le superiore delle Case, ove dimorano come di famiglia almeno sei suore professe;

g) una delegata di ognuna di tali Case;

h) due delegate di ciascun gruppo di Case minori come si dirà in seguito.

314. la Superiora Generale e le Officiali generali restano membri di quel Capitolo Generale, anche se, fatte le elezioni, altre suore siano state elette ad occupare il loro posto.

ARTICOLO II

§ 2. - *Alcune norme da osservarsi nelle elezioni*

315. Per la validità degli atti di ogni Capitolo si richiede che siano presenti almeno due terzi delle suore aventi diritto di intervenirvi; ma tutte devono essere state convocate.

316. Si astengano le vocali dal procurare direttamente o indirettamente dei suffragi, tanto per sé che per altre.

Nessuna può dare validamente il voto a sé stessa; tuttavia non è proibito assumere prudentemente informazioni sulle religiose eleggibili ai differenti uffici.

317. Il suffragio deve essere libero, segreto, certo, ossia espresso senza alcuna ambiguità intorno alla designazione della persona, assoluto, senza legarlo a nessuna condizione e determinato, cioè con la chiara designazione della persona a cui si vuol dare il voto.

318. Le vocali sono tenute a dare il voto a quelle suore che, dopo matura riflessione avanti a Dio, credono di dover eleggere ai rispettivi uffici.

319. Se nella stessa casa, dove si procede alle elezioni, qualcuna delle suore elettrici è inferma e non può recarsi nell'aula capitolare, le due suore scrutatrici si rechino a ricevere in un'urna chiusa il suo suffragio, da darsi segretamente e per iscritto.

320. I suffragi si brucino subito dopo ogni scrutinio o dopo la sessione, se nella stessa sessione si tennero più scrutini.

ARTICOLO III

§ 3. - Elezione delle delegate

321. Nell'elezione della delegata hanno voce attiva ossia hanno diritto ed obbligo di votare tutte le suore professe, anche se di voti temporanei; soltanto però possono essere elette quelle di voti perpetui.

322. L'elezione si fa a mezzo di schede scritte, il cui nome dell'elettrice resta coperto sotto la piegatura attaccata con gomma e quello della suora a cui si dà il voto resta visibile.

323. Le scrutatrice e la presidente devono far giuramento sul Vangelo secondo la formula seguente: "Giuro in nome del Signore di compiere fedelmente il mio ufficio e di osservare il segreto anche dopo la elezione".

324. In tutte le elezioni le scrutatrici abbiano cura che ogni elettrice metta il Suo voto nell'urna, separatamente e diligentemente, secondo l'ordine di precedenza.

325. Raccolti i suffragi, in presenza di chi presiede esaminino se il loro numero corrisponde al numero delle vocali, scrutino i suffragi stessi e manifestino all'assemblea quanti voti ha riportato ciascuna.

326. Se il numero delle schede supera quello delle vocali, lo scrutinio è nullo e bisogna cominciare da capo.

327. La Superiora di ciascuna casa, in cui abitano almeno sei suore, dopo ricevuta la lettera circolare, la farà conoscere a tutte le sue suore e nello stesso tempo notifichi loro il giorno e l'ora, in cui dovranno riunirsi in capitolo locale per l'elezione della delegata.

328. Al Capitolo locale presiede la Superiora e fungono da scrutatrici le due suore professe più anziane di prima professione e da segretaria la più giovane.

329. L'elezione è fatta a maggioranza assoluta; se nel primo e secondo scrutinio nessuna ha ottenuto la maggioranza assoluta, se ne faccia un terzo, nel quale basterà la maggioranza relativa cioè un numero maggiore di voti.

330. Se nel terzo scrutinio alcune suore abbiano riportato lo stesso numero di voti, si abbia per eletta la più anziana di professione e, nel caso di parità di prima professione, la più anziana di età.

331. In egual modo si proceda alla elezione della sostituta cioè quella suora che andrà al Capitolo generale, se la delegata ne sarà impedita.

332. Gli atti dell'elezione scritti dalla Segretaria e sottoscritti dalla Presidente e dalle scrutatrici e segretaria, siano spediti alla Superiora generale.

333. Delle case, dove sono meno di sei suore aventi il diritto al voto, la Superiora Generale, con il voto deliberativo del suo Consiglio, formi dei gruppi, da comprendere sei suore almeno, ma non più di undici; le quali nel giorno determinato dalla lettera circolare di convocazione, si radunino nella sala della

rispettiva comunità, sotto la presidenza della Superiora della casa, e con voti segreti eleggano a delegata una Superiora ed una non Superiora; scelte fra le suore componenti il rispettivo gruppo, anche se non sono delle proprie case delle votanti.

334. La Superiora, dopo aver raccolte le schede, senza affatto esaminarle, le riponga insieme col suo voto ed una breve relazione dell'adunanza avuta in una busta, scrivendo sopra: "Elezione delle delegate del gruppo N. N. Casa N. N."; poi sigillata la rimetta in un'altra, che spedisce subito in modo sicuro alla Superiora generale.

335. La Superiora generale col suo Consiglio esamini le schede, e quelle suore, una Superiora ed un'altra non Superiora, che hanno riportato la maggioranza relativa dei voti, sono dichiarate delegate elette al Capitolo Generale. Le sostitute delle delegate sono le due suore, una Superiora e l'altra suddita, che hanno riportato il maggior numero dei voti dopo le delegate elette al Capitolo Generale.

336. La Superiora generale comunichi subito alle suore e Case interessate l'elezione delle delegate e delle sostitute.

ARTICOLO IV

§ 4. - Sessioni preliminari

337. La Superiora generale, o, in sua mancanza la Vicaria Generale, presenti al Capitolo la relazione sulla condizione generale della Congregazione: personale, disciplinare ed economica a partire dall'ultimo Capitolo; i conti, preparati in precedenza dall'Economa generale, come il resto della relazione, devono essere stati esaminati ed approvati dal Consiglio generale, prima della celebrazione del Capitolo; tra le Capitolarie si eleggano a maggioranza relativa di voti segreti,

una Commissione di tre suore per la revisione della relazione, scelte all'infuori di quelle che hanno redatto od approvata la relazione.

Quando la Commissione avrà tutto diligentemente esaminato, ne riferisca al Capitolo, prima di procedere alle elezioni.

338. È bene che le Capitolari si raccolgano, almeno per un giorno, in ritiro spirituale, prima di procedere alla elezione della Superiora Generale.

ARTICOLO V

§ 5. - Elezione della Superiora Generale

339. L'elezione della Superiora generale è presieduta dall'Ordinario del luogo, personalmente mezzo di un suo delegato; perciò ne deve essere avvertito a tempo debito.

Se col presidente vengono uno o più sacerdoti, questi nessuna ingerenza hanno nell'elezione.

340. Il giorno dell'elezione, nella Casa dove si tiene il Capitolo, sia celebrata la Messa dello Spirito Santo, se il rito lo permette: alle Capitolari si raccomanda di avvicinarsi alla S. Comunione. All'ora designata tutte le vocali si rechino in processione nell'aula stabilita per l'elezione.

341. Si designino le due scrutatrici e la Segretaria come ai n. 328, 323.

342. Affinché una Suora possa essere eletta all'ufficio di Superiora generale, occorre che abbia compiuto almeno quaranta anni di età, abbia dieci anni di professione a partire dai primi voti e sia nata da legittimo matrimonio.

343. La Superiora generale viene eletta per sei anni; passati i quali, può essere eletta per un altro sessennio; ma non immediatamente per un terzo periodo di tempo.

344. Sia dichiarata eletta Superiora generale quella suora, che riporta la maggioranza assoluta dei voti validi. Se ciò non avviene nei primi tre scrutini, se ne faccia un quarto, che è l'ultimo, nel quale hanno voce passiva, ma non attiva, quelle due suore soltanto, che nel terzo scrutinio riportarono maggior numero di voti; se al terzo scrutinio più di due suore ottennero uguale numero, relativamente superiore, di voti, concorrono con voce passiva al quarto scrutinio le due più anziane di prima professione, e se emisero la professione nello stesso giorno, le due più provette di età.

Se anche nel quarto scrutinio i voti risultano uguali, si dichiara eletta la suora più anziana di prima professione, ovvero di età, come sopra è detto.

345. Se la Superiora generale eletta non è presente al Capitolo, sia immediatamente convocata e intanto le altre elezioni restano sospese fino al suo arrivo.

346. Terminata l'elezione della Superiora generale, il Presidente la dichiara legittimamente fatta, e, dopo aver proclamata la novella eletta, la sua missione è esaurita.

347. Le vocali prestano atto di religioso ossequio alla Superiora generale con il genuflettersi e baciarle la mano, poi tutte in processione si recheranno in Chiesa o in Cappella, dove, presente anche tutta la Comunità, si canterà il “Te Deum” in ringraziamento.

ARTICOLO VI

§ 6. - Elezione delle Officiali generali

348. Il Capitolo proceda, nel giorno stesso o nei seguenti, alla elezione delle quattro Consigliere generali, della Segretaria e dell'Economa Generale.

La Superiora generale eletta presiede al Capitolo dopo aver prestato giuramento, come è detto all'articolo 323.

349. All'ufficio di Officiale generale può essere eletta la suora, che ha almeno trentacinque anni di età e che ha emesso i voti perpetui.

350. Non possono far parte del Consiglio simultaneamente due sorelle o cugine o germane o la nipote e la zia, anche se una di esse .è Superiora generale.

351. Queste elezioni si fanno come è detto all'articolo 329.

352. Le suore sono elette per sei anni, cioè fino al prossimo Capitolo generale i non possono essere deposte che per ragione grave e solamente con voto deliberativo del Consiglio generalizio; sono sempre rieleggibili.

La deposizione delle Consigliere generali ha bisogno della conferma della S. Sede.

353. Se una Officiale generale eletta non è presente al Capitolo, sia subito convocata, ma il Capitolo non sospende le sue sedute.

354. Una Consigliera generale può essere anche Segretaria generale, eccettuata la prima, che è la Vicaria Generale, cioè fa le veci della Superiora generale, quando è assente o comunque impedita o decaduta dal suo ufficio.

ARTICOLO VII

§ 7. - Affari da trattarsi nel Capitolo generale

355. Finite le elezioni, il Capitolo sotto la presidenza della Superiora generale tratta gli affari più importanti della Congregazione.

356. La Superiora generale propone gli argomenti, sui quali le Capitolari possono con ordine e brevità dire il loro parere.

Dopo la discussione viene formulata la proposizione, che è messa in votazione.

La proposizione è risolta a maggioranza assoluta di voti i in caso di parità di voti, al terzo scrutinio la Presidente può decidere.

357. Gli affari principali da trattare in Capitolo sono:

1) la determinazione delle contribuzioni, che le singole Case devono cedere a favore dell'erario generale, alla fine di ogni anno;

2) la determinazione della dote, che le aspiranti portano alla Congregazione;

3) la somma, di cui può disporre la Superiora generale con o senza il voto deliberativo del suo Consiglio;

4) quando le Superiori locali devono ricorrere alla Superiore generale per le spese straordinarie; stabilire le norme per regolare le alienazioni, le compere ed altre obbligazioni di natura economica, oltre l'osservanza dei Sacri Canoni.

358. Le decisioni e le ordinazioni del Capitolo generale restano in vigore fino al prossimo Capitolo generale, in cui potranno essere confermate, mutate, o abrogate.

Il Capitolo non ha potere di mutare o interpretare autenticamente le Costituzioni, senza l'approvazione della S. Sede.

Le mutazioni non si propongono senza gravi motivi e senza che in Capitolo generale abbiano riportato almeno i due terzi dei voti favorevoli.

359. Gli atti del Capitolo, accuratamente descritti dalla Segretaria del Capitolo e sottoscritti almeno alla Presidente e dalla stessa Segretaria, siano conservati nell'archivio generale.

360. Alla Superiora generale spetta promulgare ufficialmente, con lettera circolare, il risultato delle elezioni e quelle ordinazioni, che le Capitolari decisero mettersi in esecuzione nella Congregazione.

CAPO III DELLE OFFICIALI GENERALI

ARTICOLO I *Superiora generale*

361. La Superiora generale assistita dal Consiglio governa ed amministra la Congregazione a norma dei SS. Canoni, della Regola e delle Costituzioni. Essa può ordinare, proibire, dirigere e correggere tutte le religiose, tanto superiore che suddite.

La sua autorità si estende a tutte le case, può trasferire le suore da una casa all'altra.

362. Essa con il suo Consiglio dimora ordinariamente nella Casa generalizia, che non è lecito trasferire abitualmente altrove, senza il voto deliberativo del Consiglio generale e la licenza della S. Sede.

363. La Superiora generale, sebbene non possa dare interpretazioni autentiche né dispense generali sulle Costituzioni, può per giuste ragioni esimere temporaneamente alcune suore ed anche una intera Comunità, dalla osservanza di qualche punto disciplinare delle Costituzioni; può anche dichiarare nei casi singoli che un precetto ecclesiastico per causa di malattia o di debole complessione e simili non obbliga.

364. La Superiora generale sorvegli l'amministrazione economica, dirigendo l'Economa generale e dando opportuni suggerimenti, senza però limitare gli attributi inerenti a quell'ufficio.

365. Con esortazioni procuri di mantenere la perfetta unione tra le religiose e le rispettive Superiori; grande carità usi specialmente verso quelle, che sono più occupate nelle opere di misericordia ovvero in altri lavori faticosi; non permetta che le religiose, sotto pretesto di zelo, si diano troppo alle occupazioni esteriori, allontanandosi dalla S. Umiltà e dall'Orazione.

366. Visiti ogni anno tutte le case della Congregazione.

La Superiora generale può scegliere da sé una Visitatrice per un affare particolare o per visitare l'una o l'altra casa; ha bisogno del voto deliberativo del suo Consiglio per nominare una Visitatrice generale.

367. La Visitatrice ha il diritto e il dovere di interrogare tutte le religiose, di essere messa al corrente di tutto ciò che riguarda la visita; le religiose sono obbligate a rispondere secondo verità; né alle Superiori è lecito distoglierle da questo obbligo o impedire comunque lo scopo che la visita si propone.

368. Le suore, Superiore o suddite, che da sé stesse o per mezzo di altri, direttamente o indirettamente, inducessero le suore, interrogate nella visita, a tacere o a dissimulare la verità in qualsiasi maniera o a non esporla sinceramente; o che le molestassero, sotto qualsiasi pretesto, a causa delle risposte date, siano dichiarate inabili a conseguire uffici, che comportano il governo di altre e, se sono Superiore, siano private dell'ufficio, che occupano.

369. La Superiora Generale col Consiglio abbia cura che un numero di suore sufficiente alle opere consegua i titoli di studio con valore anche civile, affinché le opere della Congregazione sempre più si diffondano.

370. La Superiora generale non può occupare altro ufficio neppure essere Superiora locale nella casa generalizia.

371. Non può togliere la voce attiva o passiva alle suore; non può eleggersi un'altra Vicaria.

372. Ogni quinquennio e nell'anno stabilito, la Superiora generale invii alla Sacra Congregazione dei Religiosi un'accurata relazione, fatta secondo l'istruzione della S. Sede, sullo stato personale, materiale disciplinare ed economico della Congregazione, avendo cura che sia firmata oltre che da lei e dal suo Consiglio, anche dall'Ordinario della Casa generalizia.

373. Se sia necessario, che Dio non permetta, di privare la Superiora generale dalla sua autorità, le Consigliere ne riferiscano alla S. Sede; se la stessa Superiora Generale giudichi di dover ricominciare al suo ufficio, esponga le sue ragioni alla S. Sede.

ARTICOLO II

Consiglio e consigliere generali

374. Il Consiglio generale si compone della Superiora generale e delle quattro Consigliere; interviene anche la Segretaria generale, senza voto, se non è consigliera.

375. Le consigliere generali devono dimorare abitualmente nella Casa generalizia con la Superiora Generale; a giudizio del Consiglio due di loro possono dimorare in altre case vicine, purché possano facilmente recarsi a tutte le adunanze, alle quali devono essere sempre invitate.

376. Ufficio delle consigliere è di aiutare la Superiora generale col voto o coll'esprimere il proprio parere nel retto governo della Congregazione.

377. Quando negli affari è richiesto il voto deliberativo del Consiglio, sia per diritto comune che per disposizione delle Costituzioni, la Superiora generale agisce invalidamente andando contro il voto del Consiglio.

Ma quando è richiesto il voto consultivo, basta per poter agire validamente che la Superiora generale domandi tale voto.

Benché non sia tenuta a seguirlo, anche se concorde, pure ne faccia gran conto né se ne allontani senza una prevalente ragione, che spetta di valutare.

378. Il Consiglio si raduna almeno una volta al mese ed inoltre, quando il bisogno o l'utilità della Congregazione lo richiede.

379. Quando si tratta di un affare riguardante una consigliera o una persona a lei congiunta nel primo o secondo grado di consanguineità o di affinità, la consigliera non può intervenire alla seduta.

380. Nelle riunioni mensili, oltre agli affari concreti da trattarsi, i membri del Consiglio conferiscono sopra la fedele osservanza per estirpare gli abusi.

381. La presidente proponga l'argomento da trattare con le debite informazioni, senza cercare di influire sul voto altrui.

382. Nelle sessioni, la prima a manifestare la sua opinione e, dopo fatta la discussione, a dare il suo voto, sia quella che tiene l'ultimo posto.

383. La decisione degli affari più gravi si rimetta ad una seconda sessione, quelli di maggiore importanza si decidano con voto segreto; in caso di parità, alla terza votazione decide la presidente, se non si tratta di elezione.

384. Le elezioni non si facciano se non in pieno consiglio.

Se manca una consigliera e non si può protrarre l'elezione, essa venga sostituita dalla Segretaria generale, se non è consigliera, o dalla Superiore della casa o sia designata altra suora di voti perpetui e che abbia le qualità richieste.

385. Gli affari, per la cui decisione si richiede il voto deliberativo del Consiglio, sono i seguenti:

a) la erezione di nuove case e la soppressione di quelle già esistenti, col consenso scritto dell'Ordinario;

b) l'erezione o traslazione della Casa di noviziato, col consenso della S. Sede;

c) l'ammissione all'abito e alla prima professione di voti temporanei; giudizio sulla incorreggibilità della suora di voti perpetui in ordine alla sua dimissione, che è riservata all'Ordinario diocesano;

d) la nomina delle Superiori locali e loro Consigliere, economo, della Maestra e sotto-Maestra delle novizie e la loro deposizione se per gravi motivi;

- e) la sostituzione di una suora fino al Capitolo Generale in luogo di qualche ufficiale generale defunta, deposta o perpetuamente impedita;
- f) la deposizione di una consigliera col consenso della S. Sede, della Segretaria o Economa generale;
- g) la designazione di una Visitatrice generale;
- h) il trasferimento della residenza del Consiglio generale con l'approvazione della S. Sede;
- i) i debiti a nome della Congregazione, le alienazioni dei beni mobili o immobili di oggetti preziosi, in conformità alle norme date dal Capitolo Generale;
- l) i casi sottoposti alle decisioni del Consiglio generale dal diritto comune o dalle Costituzioni;
- m) quelli di maggiore importanza definiti tali dal Capitolo generale;

386. Le consigliere siano con la Superiora generale in una perfetta unione di spirito, pur usando piena libertà nella manifestazione del loro parere: nutrano verso di lei sentimenti di deferenza e di sottomissione, dandone esempio alle altre suore.

387. I membri del Consiglio devono mantenere fedelmente il segreto sopra tutti gli argomenti in Consiglio.

Se qualcuna lo violasse, sia ammonita, ed in caso di recidività, tenuto conto della gravità della cosa, sia anche punita.

Alla Superiora generale spettano le decisioni.

ARTICOLO III Segretaria generale

388. Alla Segretaria Generale spetta assistere alle sedute del Consiglio, redigerne i verbali, riassuntivi e riassumendo le principali ragioni, che le motivarono.

Esaminato ed approvato dal Consiglio nella seguente seduta il verbale, si trascriva nel libro degli atti, con la firma della Superiora Consigliere e Segretaria.

389. È inoltre ufficio della Segretaria:

coadiuvare la Superiora Generale nella corrispondenza e nello stendere i documenti e le scritture occorrenti; registrare le lettere d'ufficio, ricevere e spedire, facendone copia; tenere il catalogo di tutte le case della Congregazione, notando ogni cosa degna di nota; tenere un registro di ciascuna suora con le generalità; notare in libro apposito, in ordine cronologico, gli avvenimenti più importanti della Congregazione i avvisare in tempo la Madre Generale delle scadenze dei voti temporanei delle suore, degli indulti della S. Sede e simili; aver cura dell'archivio generale.

390. Serbi inviolabile segreto su tutto ciò che le è affidato in Consiglio e fuori, come Segretaria.

ARTICOLO IV

Economa generale e amministrazione dei beni della Congregazione

391. Non solo la Congregazione ma anche tutte e singole le Case hanno capacità giuridica di acquistare e possedere beni mobili ed immobili.

392. Conviene che la Economa sia chiamata Consiglio per tutto quello, che riguarda l'amministrazione della Congregazione.

393. L'Economa generale amministrerà i beni di tutta la Congregazione, sotto la direzione della Superiora Generale e la vigilanza del Consiglio.

L'Economa generale noti accuratamente tutto ciò che viene depositato nella cassa e dalla medesima è prelevato.

394. Nella casa generalizia sia in luogo sicuro una cassa con tre chiavi diverse, delle quali una è tenuta dalla Superiora Generale, l'altra dalla prima consigliera, la terza dall'Economa.

In essa si conservino tutti i titoli le carte, le cartelle del debito pubblico, i libretti della cassa di risparmio ed altri simili valori, che equivalgono a danaro o lo rappresentano, nonché il denaro contante che non occorre per le spese giornaliere.

395. Occorrendo l'apertura della cassa, se una delle tre custodi non può intervenire, deve delegare sotto la sua responsabilità un'altra suora, professa di voti perpetui, la quale restituirà la chiave quanto prima.

396. In fine di ogni semestre l'Economa generale renda conto e mostri i libri di amministrazione alla Superiora e Consigliere generali, le quali li esamineranno e, trovati esattamente corrispondenti, li approveranno con le firme.

397. Nelle compre e vendite si osservino le cautele dovute.

Si astengano le Superiori dal contrarre debiti, se non consta con certezza che le solite rendite od entrate basteranno a pagare gli interessi ed a restituire il capitale, in un tempo non troppo lungo, mediante un ammortizzamento normale.

398. In quanto alle alienazioni ed ai debiti, se si tratta di beni, il cui valore supera la somma di trentamila lire, oppure di contrarre debiti od obblighi. oltre la somma indicata, ovvero di alienare beni preziosi, il contratto è invalido, se non si è avuto prima il beneplacito apostolico; negli altri casi è necessaria e sufficiente la licenza scritta della Superiora generale col consenso del suo Consiglio in scrutinio segreto, osservando le norme date dal Capitolo generale.

399. Nelle suppliche per ottenere l'autorizzazione a contrarre debiti o obblighi, si devono esprimere altri debiti od obblighi, di cui sia già gravata in quel tempo la persona morale, Congregazione o Casa, altrimenti la facoltà ottenuta è invalida.

400. Le Superiori non sono tenute a rendere conto all'Ordinario diocesano dell'amministrazione temporale della Congregazione o delle Case; nondimeno occorre il suo previo consenso per il collocamento e per ogni mutazione di collocamento e per ogni mutazione di collocamento delle doti delle Religiose; come è detto all'art. 85.

401. Se fra i beni amministrati dall'Economa generale, così pure si dica delle Econome locali, si trovano fondi o legati attribuiti ad una Casa per essere impiegati al culto divino o ad opere di beneficenza in quello stesso luogo, è richiesto il consenso dell'Ordinario del luogo per il collocamento ad interessi di tali fondi o legati.

Egli ha pure il diritto di sorvegliarne l'amministrazione.

402. Se una religiosa contrae debiti o obbligazioni senza il consenso dei Superiori, essa è responsabile e non la Congregazione o la casa religiosa.

CAPO IV DELLE CASE E DEL LORO GOVERNO

ARTICOLO I

Case

403. Per aprire una Casa religiosa in luogo di missione si richiede anche la licenza della S. Congregazione di Propaganda Fide.

404. La Superiora generale non eriga alcuna Casa, se non si possa prudentemente giudicare che sia provvisto, con proprie rendite ovvero in altro modo, alla conveniente abitazione e al sufficiente sostentamento delle suore.

Abbia cura inoltre che nelle case sia un conveniente numero di suore, in modo che possa essere osservata la vita di comunità e la disciplina religiosa.

ARTICOLO II *Superiore locali*

405. Le Superiori locali sono elette per un triennio; terminato il quale, possono essere rielette ancora per un altro triennio; ma non per un terzo immediato nella stessa casa.

405. La Superiora governa con piena autorità ed è responsabile dell'andamento della comunità; tutte le religiose dimoranti nella Casa, come pure quelle che sono di passaggio, devono prestare a lei docile obbedienza.

La Superiora abbia grande cura delle suore a lei affidate, le tratti con tutta carità, ispirando rispetto e fiducia.

È suo dovere: zelare l'osservanza delle Costituzioni, correggere i difetti, procurare l'emendazione, stimolare alla perfezione con la parola e con l'esempio ed adoperarsi, perchè nella comunità regni sempre la carità e la concordia degli animi e lo spirito religioso.

407. La Superiora locale sia a tutte di modello ed esempio di osservanza, eviti ogni singolarità in ciò che riguarda la vita comune, assista a tutti gli esercizi di Comunità, quando non sia legittimamente impedita.

408. Abbia cura che nei giorni stabiliti siano lette pubblicamente le Costituzioni, come pure quei decreti che la S. Sede e l'Ordinario prescrivono di leggere in pubblico.

409. Almeno due volte al mese, tenga: o faccia tenere alla Comunità una pia istruzione sulle Costituzioni e qualche spiegazione sulla dottrina cristiana.

410. Senza matura riflessione e senza aver sentito il parere delle discrete, non modifichi le disposizioni delle precedenti Superiori, non introduca nuovi usi nella Casa, onde si conservi la medesima regolarità.

411. Essa non può occultare al discretorio e molto meno alla Superiora Generale, rendite, denari, titoli, donazioni, elemosine ed altro, che presenta un valore economico, anche se dati in riguardo alla sua persona.

412. Non può allontanare dalla Casa una suora né ricevere alcuna di altra Casa, senza il permesso scritto dalla Superiora Generale; non può intraprendere viaggi, né darne il permesso alle sue suddite.

In casi urgenti e gravi decida col suo discretorio e ne informi subito la Superiora Generale.

413. Ogni Superiora tenga nota in apposito libro degli avvenimenti più importanti, come pure abbia il catalogo delle sue suddite con le generalità di ciascuna.

414. La Superiora locale informi di frequente la Superiora generale di tutto ciò che si riferisce alla Casa, alle suore ed alle opere, scrivendole almeno ogni due mesi.

La consulti negli affari importanti e a lei ricorra nelle difficoltà, con confidenza filiale.

ARTICOLO III

Discretorio

415. In ogni Comunità di sei suore professe siano due discrete, la prima delle quali è Vicaria; in quelle di meno di sei suore sia una discreta che funge anche da Vicaria.

416. Le discrete sono nominate per un triennio dalla Superiora generale, sentito il suo Consiglio, e sono sempre rieleggibili.

417. La Superiora raduni il discretorio almeno una volta al mese.

Nelle adunanze tratti dell'osservanza della Regola e delle Costituzioni, dei bisogni delle suore, dello sviluppo delle opere.

418. Spetta al Capitolo o Consiglio generale stabilire quali decisioni devono essere sottoposte all'approvazione della Madre Generale.

419. Spetta alla Segretaria stendere il verbale delle sedute e aver cura dell'Archivio della casa.

420. Quando la Superiora è assente, la Vicaria la sostituisce e presiede agli atti di Comunità; negli atti di Comunità; negli altri tempi può agire nei limiti delle facoltà confidatele dalla Superiora.

421. L'economa locale cura l'amministrazione dei beni temporali.

422. L'ufficio di Economa è bene che sia distinto da quello di Superiora; pur tuttavia nelle piccole case e se la necessità lo esige, a giudizio del Consiglio, può unirsi con esso.

423. Nessun'altra religiosa deve aver denaro presso di sé o registri o amministrazione.

424. Le norme date per la Economa generale si osservino anche dalla Economa locale, fatte le debite referenze.

425. La Economa renda conto della sua amministrazione ogni due mesi al Discretorio.

426. Ogni sei mesi invii all'economa generale la relazione dell'attivo e passivo della Casa sottoscritto dalla Superiora e dalle Discrete e la somma stabilita dal Capitolo generale.

ARTICOLO IV

Uffici minori della casa

427. La Superiora locale con le discrete distribuisce gli uffici minori della Casa, potendo affidare più di uno alla medesima suora.

§ 1. – *Sagrestana*

428. All'ufficio di sagrestana sia preposta una suora di voti perpetui, animata di zelo per la Casa di Dio e dotata di conveniente cognizione delle cose sacre.

429. In tutte le chiese ed oratori delle "PiccoleAncelle" sono adoperati i libri liturgici approvati dalla S. Sede per l'Ordine dei Frati Minori ed il Calendario Romano-Serafico, disposto ogni anno per la Provincia o Commissariato, nel cui territorio si trova la Casa delle suore.

430. La Sagrestana conservi un inventario esatto di tutte la suppellettile e mobili della Sagrestia, Chiesa o Cappella.

431. Sia vigilante che dinanzi al S. Tabernacolo, ove si custodisce il SS. mo Sacramento, arda sempre, di giorno e di notte, una lampada almeno, da alimentarsi con olio di oliva o cera di api; ove non si possa avere olio di oliva, è permesso alla prudenza dell'Ordinario del luogo di sostituirlo con altri olii, possibilmente vegetali.

432. La chiave del Tabernacolo deve custodirsi con la maggiore diligenza; non si lasci mai sull'Altare o nella sagrestia esterna.

433. Sia in sagrestia il registro, in cui deve firmare il Sacerdote, che celebra la S. Messa; non si permetta la celebrazione a sacerdoti sconosciuti, senza che la Superiora abbia deciso.

434. Alla Sagrestana è lecito toccare il calice, la patena, i purificatoi, le palle e i corporali; ma non può lavare i purificatoi, le palle e i corporali, di cui si è servito il Sacerdote nel Sacrificio della S. Messa; se prima non siano stati lavati da un chierico che, ha ricevuti gli ordini maggiori, eccetto che si sia ottenuta la licenza della S. Sede.

§ 2. - *Portinaia*

435. L'ufficio di Portinaia disimpegnato con premura e prudenza contribuisce molto a conservare la regolarità in una Comunità religiosa e la sua buona fama.

436. La portinaia consegni tutte le lettere e qualunque altra cosa, che giunge, direttamente alla Superiora; non riporti notizie da persone esterne alle interne e viceversa.

437. Delle cose sentite alla porta e delle notizie del secolo non faccia consapevoli le suore, né i secolari delle cose della Comunità.

438. La sera chiusa diligentemente la porta consegnerà le chiavi alla Superiora, dalla quale le ritirerà la mattina seguente.

CAPITOLO UNICO

DELL'OBBLIGO DI OSSERVARE LA REGOLA E LE COSTITUZIONI

(Cap. VIII della Regola)

439. Per tranquillità delle suore e affinché si proceda più per spirito di amore che per timore, si dichiara che le prescrizioni contenute nella Regola e nelle Costituzioni, sono dei consigli, che non obbligano sotto peccato mortale o veniale, tranne che in ciò che riguarda obblighi già imposti dal diritto divino e umano; ma non andrebbe esente da colpa la religiosa, che le trasgredisce per disprezzo, con scandalo o per altro motivo sregolato.

440. Tutte le suore, Superiore e suddite, conformino la loro vita secondo le prescrizioni dello stato religioso, che hanno professato, ed in primo luogo osservino fedelmente quanto riguarda la perfezione dei loro voti. Tengano in grande pregio quelle cose, che inducono ad imitare la carità e povertà del Serafico Padre, poiché è sommamente giusto che il figlio esprima in sé stesso l'immagine e le virtù del Padre.

441. Ogni anno, cominciando nel mese di gennaio si leggano almeno due volte queste Costituzioni, delle quali ogni novizia e professa deve avere una copia per suo uso abituale.

442 La Regola si legga in Comunità, durante il pranzo, tutti i venerdì dell'anno, se non vi è giusta causa di dispensa.

La Superiora poi legga la benedizione ed esortazione del P. S. Francesco, che tutte le religiose ascolteranno in piedi, con le mani giunte.

BENEDIZIONE ED ESORTAZIONE
DEL SERAFICO PADRE S. FRANCESCO

E chiunque osserverà queste cose, sia ricolmo nel cielo della Benedizione dell'Altissimo Padre Celeste e nella terra sia ricolmo della Benedizione del suo diletto Figliuolo, col SS.mo Spirito Paraclito e con tutte le virtù dei cieli e con tutti i santi.

Ed io frate Francesco, piccolino vostro servo, per quanto posso, vi confermo dentro e fuori questa SS.ma Benedizione.

Amen.

O sorelle dilette e figliuole benedette in eterno, ascoltate, ascoltate la parola del Padre Vostro. Grandi cose promettemmo, più grandi ne furono promesse a noi.

Manteniamo quelle, sospiriamo queste, breve è il piacere, perpetua la pena, poco il dolore, infinita la gloria, la chiamata di molti, l'elezione di pochi, la retribuzione sarà di tutti.

Amen.

DECRETUM

N. 7312-41 N. 65

Superiorissa Generalis cum Consilio Sororum Parvarum Ancillarum Christi Regis, de Afragola, archidioec. Neapolitan S. Congregationi Negotiis Religiosorum Sodalium praepositae exposuit suum Institutum, sufficienter adauctum et in plures dioeceses diffusum, efficaciter bono adlaborare Christianae Societatis.

Institutum praefer finem generalem sanctificationis Sororum, observantia in vita perfecte communi votorum simplicium obedientiae, castitatis et paupertatis juxta SS. Canones et Constitutiones, finem habet specialem: curae sibi habendi senes derelictos, quos colligit in apta hospitia, assistenti aegrotis in nosocomiis et, si Ordinarii locorum id exoptent, incumbendi in institutionem puerulorum in orphanotrophiis et asilis.

Cum valde conferret ad majorem sanctificationem Sororum et ad vigorem et incrementum operum, in quae attendunt, si Sancta Sedes Institutum ipsum aliquo peculiari favore prosequeretur, id instanter Oratrix petiit, suffulta litteris commendatitiis Rev.morum Ordinariorum locorum interesse habentium et, submissis peculiaribus Constitutionibus.

S. Congregatio de Religiosis, omnibus matura perpensis, praesertim consensu Ordinariorum locorum, prout supra, et favorabili voto Commissionis Rev.morum Consultorum, Institutum Sororum Parvarum Ancillarum Christi Regis, de Afragola, hoc decreto in Congregationem juris pontificii extulit, ad normam praxis S. Congregationis et Constitutionum, quae revisae a S. Congregatione declarantur, quarumque exemplar in archivo S. C. asservatur, firmis manentibus juribus Ordinarium Locorum.

Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria S. C. de Religiosis die secunda januarii 1948.

† AL. CARD. LAVITRANO

Pref.

† FR. L. M. PASETTO

Secr.

DECRETO

N. 7312 - N. 65

La Superiora Generale con il suo Consiglio delle Piccole Ancelle di Cristo Re, con Casa Madre in Afragola, Archidiocesi di Napoli espone alla S. Congregazione preposta agli affari dei Religiosi, come il suo Istituto si fosse sufficientemente propagato in più Diocesi e come potesse efficacemente collaborare al benedetta società cristiana.

Il detto Istituto, oltre il fine generale, ch'è la santificazione dei suoi membri, mediante la perfetta osservanza della vita comune e dei voti semplici di obbedienza, castità e povertà, giusta i sacri Canoni e le Costituzioni, ha per fine speciale: attendere alla cura dei vecchi abbandonati che raccoglie in adatti Ospizi; curare gli ammalati negli Ospedali, e, se richiesto dai Vescovi, creare Orfanotrofi ed asili per l'educazione e l'assistenza dei fanciulli.

Ma convinta che se la Santa Sede Apostolica si degnasse concedere al detto Istituto il privilegio del suo riconoscimento, ciò gioverebbe al maggior perfezionamento delle Religiose e allo sviluppo delle opere cui attendono, l'oratrice rivolge perciò vive istanze perchè ciò avvenga, ed all'uopo presenta le lettere commendatizie dei Rev.mi Ordinari dei luoghi in cui sono poste le Case dell'Istituto e sottopone, per l'approvazione, le particolare Costituzioni.

La Sacra Congregazione dei Religiosi, maturamente ponderata ogni cosa, specialmente per ciò che riguarda il consenso degli Ordinari, come sopra, ottenuto il voto favorevole dei Rev.mi Consultori, con il presente Decreto, eleva l'Istituto delle Piccole Ancelle di Cristo Re in Congregazione di Diritto Pontificio, a norma della prassi della Sacra Congregazione e delle Costituzioni, le quali, rivedute dalla Sacra Congregazione, potranno rendersi di pubblica ragione conservandone l'originale stesso nell'Archivio della

Sacra Congregazione, fermi restando i diritti degli Ordinari dei luoghi.

Nonostante qualsiasi altra cosa in contrario.

Dato in Roma dalla Segreteria della Sacra Congregazione nel giorno due del mese di gennaio 1948.

† AL. CARD. LAVITRANO
Pref.

† FR. L. M. PASETTO
Secr.

INDICE

PARTE PRIMA

Ammissione nella Congregazione e Disciplina Religiosa

CAPO I – Del Compendio della vita religiosa

(Capitolo I della Regola)

Articolo I	Fine generale e Speciale della Congregazione
“ II	Voto e Virtù di Povertà
“ III	Voto e Virtù dell’ Obbedienza
“ IV	Voto e Virtù della Castità

(Capitolo II della Regola)

Articolo I	Ammissione delle Aspiranti
“ II	Postulato
“ III	Corredo e Dote
“ IV	Noviziato
	§. 1.- Ammissione e durata.
	§. 2. – Interruzione del noviziato
	§. 3. -Maestra e Sotto maestra delle novizie.
	§. 4. - Doveri e diritti delle novizie.
“ V	Professione religiosa
“ VI	Professe di voti temporanei
“ VII	Dimissione dalla Congregazione

CAPO III – Della carità verso Dio e verso il prossimo

(Capitolo III della Regola)

Articolo I	Carità verso Dio
	§. 1. - Sacramento della penitenza
	§ 2. - SS.ma Comunione
“ II	Carità verso il prossimo

CAPO IV – Dell’Ufficio Divino, dell’orazione e del digiuno

(Capitolo IV della Regola)

- | | |
|------------|------------------------------------|
| Articolo I | Ufficio divino e S. Messa |
| “ II | Orazione e altri esercizi di pietà |
| “ III | Digiuno |

CAPO V - Del modo di comportarsi internamente ed esternamente

(Capitolo V della Regola)

- | | |
|------------|---------------------------|
| Articolo I | Mortificazione |
| “ II | Abito religioso |
| “ III | Clausura |
| “ IV | Parlatorio |
| “ V | Uscite e viaggi |
| “ VI | Corrispondenza epistolare |
| “ VII | Silenzio |
| “ VIII | Ricreazione |

CAPO VI - Della cura delle inferme

(Capitolo VI della Regola)

- | | |
|------------|--------------------------|
| Articolo I | Cura delle suore inferme |
| “ II | Suffragi |

CAPITOLO VII - Delle Opere della Congregazione

- | | |
|------------|---|
| Articolo I | Assistenza ai vecchi ed ammalati |
| “ II | Istruzione ed educazione della gioventù |
| “ III | Missioni fra gli infedeli |

PARTE SECONDA
Regime della Congregazione

CAPO I - Dell'autorità nella Congregazione

- Articolo I Suprema autorità
“ II Ordine di precedenza da osservarsi tra le suore

CAPO II - Del Capitolo Generale

- Articolo I §. 1 - Convocazione e membri
 § 2. - Alcune norme da osservarsi nelle elezioni
 § 3. - Elezione delle delegate
 § 4. - Sessioni preliminari
 § 5. - Elezione della Superiora Generale
 § 6. - Elezione delle Officiali generali
 § 7. - Affari da trattarsi nel Capitolo generale

CAPO III - Delle Officiali Generali

- Articolo I Superiora generale
“ II Consiglio e consigliere generali
“ III Segretaria generale
“ IV Economista generale e amministrazione
 dei beni della Congregazione

CAPO IV - Delle Case e del loro Governo

- Articolo I Case
“ II Superiore locali
“ III Discretorio
“ IV Uffici minori della casa
 § 1. – Sagrestana
 § 2. - Portinaia

PARTE TERZA

Capitolo Unico - Dell'obbligo di osservare la Regola e le Costituzioni

(Cap. VIII della Regola)

Benedizione Ed Esortazione del Serafico Padre S. Francesco
Decretum

Traduzione del Decreto